

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 703

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA

*Presentata il 19 novembre 1968*

### Riforma del diritto di famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai in tutti la convinzione della necessità di adeguare le norme del codice civile alla mutata realtà della famiglia e alle norme costituzionali.

La società italiana si è andata, in questi ultimi vent'anni, trasformando vertiginosamente: la maggior parte degli osservatori di questo fenomeno, unico, per le dimensioni e la celerità con cui va sviluppandosi, nella storia della nostra nazione, pone l'attenzione e l'accento sulle trasformazioni sociali esteriori, conseguenti al processo di evoluzione tecnologica di cui siamo al contempo attori e spettatori.

Ciò a cui forse non si è posta la dovuta attenzione sono le trasformazioni sociali « interiori »: e, cioè, i mutati modi di pensare, sentire, ragionare e agire dell'uomo, che all'un tempo costituiscono la causa e la conseguenza delle trasformazioni sociali « esterne ».

Come può pensarsi che l'istituto familiare possa non essere profondamente « segnato » da queste trasformazioni e non esiga un diligente, coraggioso, moderno e puntuale intervento del legislatore, al fine di un suo adeguamento alla mutata realtà sociale?

Se vogliamo che il valore della famiglia sopravviva, se crediamo ancora che dalla « robustezza » della cellula portante della società dipende un armonico e integrale sviluppo della persona umana e del nostro « vivere insieme », è indispensabile ed urgente che si individuino con estrema chiarezza — discioli-

nandone le strutture secondo i tempi nuovi — il significato, il valore e i fini della famiglia, che già nella nostra Costituzione sono recepiti.

Per l'elaborazione di questa proposta ci siamo avvalsi, oltre che del contributo di giuristi e sociologi, degli studi fatti in proposito da enti ed associazioni sociali, politiche e culturali e delle conclusioni emerse dal testo e dalla discussione del disegno di legge n. 3705 presentato dal Governo alla Camera durante la decorsa legislatura.

#### IL DIVORZIO.

Presupposto di questa proposta è il riconoscimento del valore del principio dell'indissolubilità del matrimonio, e fine di essa quello di salvaguardare nel miglior modo possibile, così come vuole la nostra costituzione, il bene dell'unità familiare.

Noi riteniamo che il divorzio costituisca un male sociale proprio perché contrasta con la natura stessa del matrimonio che è un atto libero di amore donativo e, proprio perché implica una donazione totale, è per sua natura irripetibile.

Un consenso revocabile, per tale tipo di reciproca donazione, non sarebbe più un consenso. La sua irrevocabilità è insita nella sua stessa natura, che è tale da dar vita a una comunità che trascende la volontà dei coniu-

gi, sì che esce dal libero volere delle parti la disponibilità di sciogliere un vincolo che è per sua natura integrale.

Ciò che intendiamo dire è che, introducendosi con il divorzio l'istituto del matrimonio « a tempo », lo Stato finirebbe col violare nell'essenza il contenuto e il valore del matrimonio e della famiglia, e con l'assumersi, esso estraneo, delle responsabilità familiari, violando diritti naturali che lo trascendono.

Quella che va posta in evidenza è proprio la dimensione sociale dell'amore coniugale, che dà vita a un rapporto personale e comunitario che è etico prima che giuridico. E, proprio in un'epoca in cui va sempre più restringendosi la sfera privatistica, appare per lo meno strano il tentativo di relegare la famiglia nell'ambito meramente privato, rimettendo in sostanza alla volontà dei coniugi o di uno solo di essi la decisione in ordine alla sua durata, che è legata a un vincolo naturalmente indissolubile.

Il contrasto di fondo tra divorzisti e anti-divorzisti sta proprio qui: nel contrasto insanabile tra la scelta personalistica e comunitaria e quella individualistica ed edonistica.

Noi riteniamo che i fini del matrimonio, la sua essenza, i suoi effetti (figli) indissolubili, e gli inalienabili diritti dei figli reclamino l'indissolubilità dell'istituto.

Proprio per questo il divorzio, in quanto infrange un principio che è insito nella natura del matrimonio, non può che produrre delle conseguenze negative sul piano sociale.

Che l'unità della famiglia sia un bene sociale è universalmente riconosciuto da tutti, anche se vedremo che tale riconoscimento è solo formale e verbale da parte dei divorzisti per principio, e, cioè, di coloro che intendono l'indissolubilità non come perfezione della unità ma come un peso, e per converso il divorzio come conquista di libertà.

Alcune correnti di opinione peraltro, pur ammettendo che il divorzio in sé sia un male, si mostrano convinte che esso costituisca sul piano sociale un male minore, e vorrebbero per l'appunto introdurre nel nostro ordinamento giuridico tale istituto come eccezionale, al solo fine di eliminare i danni o gli inconvenienti che deriverebbero dall'indissolubilità del matrimonio.

Vero che ogni legge, in pura teoria, può consentire eccezioni, tanto che si suole dire che l'eccezione conferma la regola. Ma, proprio per questo, deve trattarsi in realtà di vere e proprie eccezioni.

Non può in sostanza essere contrabbandata come tale una eccezione destinata fatalmente a travolgere la regola: e questo è proprio il caso del divorzio.

L'alternativa infatti non è tra divorzio *ad nutum* e « piccolo divorzio ».

Il grande giurista ebreo Polacco ebbe a scrivere che la « indissolubilità o la si ammette nella sua assolutezza, o irrimediabilmente la si condanna anche col decamparne in un unico caso ».

E B. Russel, filodivorzista, a sua volta diceva che « bisogna onestamente riconoscere che se si introduce l'istituto del divorzio esso è totale e non si può imporgli altro limite che quello del costume ».

Così come i radicali del movimento Salvemini, in apprezzabile posizione di coerenza intellettuale di cui bisogna dare loro atto, si sono sempre rifiutati di accettare il principio del piccolo divorzio.

Il problema non è di quantità, ma di essere, ed è pura illusione quella di ritenere che sia possibile, di fronte al problema che stiamo esaminando, una soluzione intermedia o limitata.

Di ciò troviamo conferma esaminando le situazioni delle varie nazioni ove vige il divorzio, e che dimostrano che non sono le cause di divorzio previste dalla legge a consentire la pronuncia di divorzio, ma che è invece proprio l'esistenza della possibilità giuridica di divorziare a generare e ad ampliare le cause di divorzio.

Infatti la percentuale dei divorzi nei vari paesi è assolutamente indipendente dal tipo di legislazione vigente: anzi talora esse sono inversamente proporzionali alle limitazioni previste dalla legge.

In sostanza ciò che si verifica, ed è intuitivo, è molto semplice: quando uno dei coniugi, od ambedue, decidono di por fine alla loro unione, riesce facile il far rientrare la loro situazione in una delle ipotesi che la legge prevede come causa di divorzio.

In nessun paese divorzista (ed è bene insistere su questa verità per coloro che credono in perfetta buona fede il contrario) di fatto ha cittadinanza il piccolo divorzio.

Si è in presenza di un istituto incontenibile nelle sue pratiche applicazioni, suscettibile di facili frodi processuali da parte dei coniugi (con creazione di cause prefabbricate di divorzio), fatalmente destinato ad estendersi anche sul piano giuridico ai casi e alle situazioni « analoghe »: prima sul piano dell'interpretazione giurisprudenziale e poi su quello della modifica legislativa.

Varrà qui la pena di richiamare alcuni dati statistici ricavati dagli annuari demografici dell'ONU che non possono non far meditare sulle conseguenze sociali del divorzio.

In Italia (e la situazione è analoga nelle altre nazioni ove il divorzio non esiste) le separazioni coniugali sono inferiori al 2 per cento dei matrimoni.

Le percentuali dei divorzi, nei paesi ove tale istituto esiste, sono ovunque assai superiori; ed è importante non solo ricordare che esse non sono mai in diretta correlazione col « tipo » di legislazione divorzista colà esistente, ma anche sottolineare che tale fenomeno non è riconducibile, come qualche sociologo pare sostenere, puramente e semplicemente al grado di sviluppo sociale, di benessere, di condizioni di vita raggiunto nei vari paesi. Quasi che il progresso sia la causa vera del fenomeno divorzista, che, per ciò stesso, diverrebbe un fenomeno di libertà e di civiltà.

Dai dati che riporteremo balzerà evidente che le cifre percentuali si riferiscono a paesi tecnicamente e socialmente evoluti e a paesi in istato di parziale arretratezza; a paesi a regime di libertà e a paesi a regime comunista: ed essi balzano alla nostra mente non solo per l'impressione che le stesse cifre suscitano, ma anche per l'evidente e sostanziale irrifiribilità alle particolari condizioni di progresso civile e sociale.

Nel 1963 in Francia (la percentuale è sostanzialmente stazionaria dal 1959) l'8 per cento dei matrimoni termina col divorzio; nel 1962 tale percentuale, nel Belgio, era del 7 per cento; in Svizzera, sempre nel 1962, dell'11 per cento; in Inghilterra, nello stesso anno, dell'8 per cento; nella Germania occidentale del 9 per cento; in quella orientale del 13 per cento; in Isvezia del 16 per cento e in Finlandia del 12 per cento; nel 1958 i divorzi, rispetto ai matrimoni, raggiungono la percentuale del 26 per cento a Berlino est, e del 25 per cento a Berlino ovest; nel 1963 tale percentuale era del 18 per cento in Danimarca, del 15 per cento in Austria, del 10 per cento in Norvegia, del 15 per cento in Cecoslovacchia, mentre essa raggiungeva il 6 per cento in Polonia nel 1956 e il 26,5 per cento negli Stati Uniti d'America nel 1960.

Crediamo che tali cifre si commentino da sole, e siano idonee per poter fissare un primo dato di fatto non controvertibile: le unioni fallite che terminano con la formale disgregazione della famiglia sono assai più numerose nei paesi divorzisti, raggiungendo punte di impressionante drammaticità.

Per quanto concerne l'Unione Sovietica una nota della *Associated Press* da Mosca, del 2 dicembre 1967, riporta un dato statistico di grande rilievo, ricavato dall'organo ufficiale della lega giovanile comunista: nel distretto di Kostroma i matrimoni finiti in divorzio furono il 16 per cento nel 1965 e il 26 per cento nel 1966.

Perché, e anche questo è un dato sociologico estremamente rilevante, non bisogna sottovalutare il fatto che mentre nei paesi ove non esiste il divorzio la situazione familiare è sufficientemente costante e confortevole, in quelli ove esiste il divorzio essa raggiunge un livello medio costante solo dopo un periodo di pauroso ritmo ascensionale.

In sostanza, ammesso il divorzio, nei primi anni sono pochi coloro che ne usano; tale numero è poi destinato ad aumentare con drammatica continuità, fino a stabilizzarsi su livelli che abbiamo visto essere comunque preoccupanti.

Negli Stati Uniti d'America, ad esempio, i matrimoni che finirono in divorzio erano uno su diciotto nel 1890; uno su 13 nel 1900; uno su undici nel 1910; uno su 8 nel 1920; uno su 6 nel 1930 e 1940; uno su 5 nel 1950 e uno su 4 nel 1960.

Così in Canada di fronte agli 83 divorzi del 1938 se ne sono registrati 8589 nel 1963; in Francia di fronte ai 5.000 del 1885 stanno i 34.250 del 1963; in Inghilterra di fronte ai 191 del 1871 ne sono stati pronunciati 34.162 nel 1963 (negli Stati Uniti, già esaminati, il numero complessivo dei divorzi fu di 33.461 nel 1890 e di 428.000 nel 1963).

Si obietta che nei paesi divorzisti tutte le unioni fallite si regolarizzano col divorzio, mentre nei paesi ove tale istituto non esiste vi sono moltissime separazioni coniugali di fatto non statisticamente rilevabili.

In sostanza, si obietta, in Italia e nei paesi ove non è consentito divorziare vi sono decine di migliaia di separazioni di fatto e di unioni di fatto (i così detti « fuorilegge del matrimonio »): il che, invece, non avverrebbe nei paesi divorzisti.

Nulla di più errato.

L'unico dato ufficiale statisticamente rilevabile per poter risalire alle irregolarità di fatto nei rapporti matrimoniali o para-matrimoniali (lo stesso onorevole Fortuna lo riconosce e se ne serve nella relazione alla sua proposta di legge al fine di documentare, peraltro con calcoli discutibili, la situazione familiare italiana) consiste nell'indagine sui figli illegittimi.

Dobbiamo confessare che prima di intraprendere un approfondito studio sul divorzio

era nostra convinzione che la piaga dei figli illegittimi dovesse essere pressoché inesistente nei paesi divorzisti, ove tutto è regolarizzabile con un nuovo matrimonio, ove tutti i fallimenti coniugali possono essere riparati col divorzio, ove il disumano ricorso all'aborto è generalmente più diffuso, quando addirittura non consentito dalla legge; ed ove, comunque, è più frequente il ricorso a procedimenti anticoncezionali.

Ebbene, sempre dai dati ricavati dagli annuari demografici dell'ONU, noi apprendiamo una ben diversa e più triste realtà.

In Italia i figli illegittimi hanno rappresentato il 2,5 per cento dei figli nati nell'anno 1962 (questa percentuale non ha mai raggiunto, precedentemente, il 4 per cento, e dal 1956 è sempre stata inferiore al 3 per cento).

Tale situazione è del pari confortante nelle altre nazioni ove non esiste il divorzio.

Orbene, viceversa, ecco le percentuali dei figli illegittimi in alcuni paesi divorzisti. Nel 1962 il 20 per cento nella Germania occidentale, il 6,5 per cento in Inghilterra, e il 6 per cento negli USA; nel 1963 il 6 per cento in Francia e il 9 per cento in Danimarca; nel 1964 il 13 per cento in Austria e il 13 per cento in Svezia; nel 1958 il 10 per cento nella Germania orientale e il 16 per cento a Berlino est; nel 1956 il 5,5 per cento in Polonia; in Ungheria il 22 per cento.

Ovunque il fenomeno dei figli illegittimi è più incisivo, drammatico e preoccupante proprio laddove esiste il divorzio: conseguenza questa che ad una approfondita analisi sociologica si manifesta come direttamente collegabile proprio al divorzio.

Quest'istituto infatti è all'un tempo effetto e causa del decadimento di alcuni valori morali, e determina fatalmente un affievolimento della coscienza, dell'importanza e del valore del matrimonio.

Il matrimonio diventa sempre più una forma, si riduce a una cerimonia, e soprattutto laddove lo Stato garantisce, come è doveroso, la più completa tutela ai figli nati fuori del matrimonio, è comprensibile come le unioni di fatto siano destinate ad aumentare; così come la previsione del divorzio rende per converso più facili gli adulteri e le infedeltà: con le conseguenze che si sono viste.

Ecco spiegato quindi anche il fenomeno dei figli illegittimi. A sua volta questo fenomeno, unitamente a quello del maggior numero dei figli che si trova a dover vivere senza genitori, o con un terzo genitore, o con uno solo dei genitori a causa degli intervenuti divorzi, spiegano con drammatica eloquenza

un'altra piaga propria dei paesi divorzisti: quella della delinquenza minorile.

In Francia i piccoli delinquenti sono per l'85 per cento figli di divorziati (dal 1947 al 1959 tale paese ha registrato ben 16.000 condanne per delitti contro la famiglia, di fronte alle 4.000 pronunziate in Italia!).

Nel rapporto Hoover alle Nazioni Unite sui rapporti tra divorzio e delinquenza in America si legge che in quel paese il 45 per cento delle persone arrestate è costituito da minori degli anni 18; e, nell'ambito di tali minori, il rapporto tra figli di genitori divorziati e figli di genitori conviventi è paurosamente a netto vantaggio dei primi, con punte che giungono all'80 per cento come a Chicago! (e si noti che, in senso assoluto, i figli di genitori divorziati sono in numero minore di quelli di genitori non divorziati, e che il rapporto dovrebbe essere, semmai, nell'ordine del 60-70 per cento a favore di questi ultimi).

Per rendersi conto della situazione più confortante esistente in Italia basterà un confronto con la Francia, paese a noi vicino geograficamente e per tradizioni storiche e culturali.

Nel 1964 le denunce all'autorità giudiziaria di minori degli anni 18 sono state, per ogni 100.000 abitanti, 46 in Italia ed 84 in Francia.

È intuitivo che i figli « moralmente disadattati » sono fatalmente legati, in buona misura, al fenomeno della disgregazione familiare; così pure — ed è stato acutamente messo in evidenza da un recente rapporto fatto negli USA da una numerosa *équipe* di magistrati, psichiatri ed educatori — la dissociazione affettiva nascente dai divorzi è la prima causa dell'aumento della delinquenza minorile.

I giovani si accorgono che, alla fine, ciò che muove i genitori non è l'amore ma l'egoismo; e devono poi — vi è tutta una letteratura in proposito — affrontare il trauma loro derivante dalla convivenza con un « terzo »: il nuovo marito della mamma, o la nuova moglie del papà: trauma certo non paragonabile a quello derivante dalla mera separazione dei genitori, e, al limite, anche dalla stessa irregolarità di una situazione familiare che non viene comunque giuridicamente convalidata e che lascia sempre adito alla speranza del ravvedimento, della riconciliazione, della ricostituzione della vera e dell'unica famiglia.

La verità è che nei figli ci sono il padre e la madre con esclusione di terzi: essi hanno nel sangue l'unità e la indissolubilità dei genitori. E ogni turbamento nei rapporti affettivi e familiari intervenuto nella loro infanzia condiziona fatalmente la loro vita futura anche dal punto di vista sociale.

E, sempre a proposito della fatale sfiducia nei genitori e nell'amore che nasce nei figli di divorziati, come non riflettere sulle conseguenze sociali che ciò finisce col determinare?

Se uno perde questa primordiale e fondamentale fiducia, come potrà averla nel prossimo, nella società, nelle istituzioni, nello Stato?

Il filosofo sovietico Sidorenko, in un recente articolo pubblicato sull'organo ufficiale della lega giovanile comunista, afferma che il divorzio è la causa prima del teppismo giovanile e dell'alcoolismo.

In un recente articolo dello Zanker si afferma che le autorità svedesi attribuiscono lo aumento della criminalità, dell'alcoolismo, dei comportamenti asociali dei giovani e dei suicidi al deterioramento della vita familiare. E vi è forse bisogno di particolari meditazioni per ricavarne che una famiglia sana è la base insostituibile di una società sana?

Per quanto concerne i suicidi può essere interessante porre a raffronto il rapporto tra suicidi e morti di morte naturale, con quello tra divorzi e matrimoni.

In Inghilterra, rapportando il tutto a mille, i divorzi sono l'83 per mille e i suicidi il 10 per mille; in Francia l'85 e il 14 per mille; in Svizzera il 107 ed il 17 per mille; in Isvezia il 156 e il 18 per mille; in Danimarca il 177 e il 19 per mille; in Ungheria il 224 e il 28 per mille.

È una paurosa catena di infelicità che certo trova una comune causa in un decadimento generale dei valori morali o nell'incapacità di stabilire una giusta gerarchia tra di essi, ma che poi si influenzano e si aggravano reciprocamente in una spirale drammatica e inarrestabile.

E, per quanto concerne i suicidi, basti ricordare che il rapporto tra suicidi sposati è sempre a favore dei coniugi divorziati rispetto a quelli conviventi.

Né ci si illuda che l'istituto del divorzio sia idoneo come « medicina », come rimedio di fronte alla dolorosa situazione che si viene a creare quando una famiglia si scardina nella sua unità.

La verità è che il divorzio, rimuovendo il principio dell'indissolubilità ma non le cause vere del male, non può mai costituire un rimedio vero ed efficace per tale male.

In effetti qui cade la tesi di coloro che vorrebbero introdurre il divorzio come rimedio al male consistente nella già intervenuta disunione familiare. Già si è visto che tale tesi è fallace perché l'istituto del divorzio non è limitabile ai casi di disunione ma è, esso stesso, causa di nuove disunioni.

Per di più il divorzio non è di per sé idoneo ad essere una « medicina », perché esso non si rivolge al passato, non è diretto a sanare ciò che di malato è sopraggiunto; esso è piuttosto un istituto rivolto al futuro che, in rapporto alla separazione coniugale, ha di peculiare solo il fatto di consentire un nuovo matrimonio (senza peraltro nessuna garanzia di riuscita rispetto al primo).

Anzi, essendo fatale che chi sbaglia la sua scelta in regime di indissolubilità di matrimonio, a maggior ragione la può sbagliare in regime di divorzio, i casi che reclamerebbero il « rimedio » del divorzio sarebbero fatalmente destinati ad aumentare.

Si obietta che è pura ipocrisia difendere il principio dell'indissolubilità di fronte a unioni familiari già dissolte nella realtà.

Non possiamo essere d'accordo, perché anche in questi casi l'indissolubilità rappresenta, quando il principio venga rispettato come tale, l'estrema testimonianza della verità e del dovere e una invincibile speranza di riconquista e di ritorno.

Se tale rispetto può nel concreto non salvaguardare l'« essere », esso però afferma e conclama il « dover essere », quale simbolo dell'incapacità del male a trionfare anche sul piano dei principi.

Né sembri che tutto ciò costituisca teoria o fantasia o idealismo astratto.

Ciò che va salvaguardato non è tanto il bene particolare di questa o quella famiglia, ma il bene generale connesso alla stabilità dell'istituto familiare. E siccome il divorzio, infrangendo il principio dell'indissolubilità, e lo si è visto, costituisce un incentivo alla disgregazione familiare, l'opposizione ad esso, in senso assoluto, rappresenta un servizio reso alla famiglia e alla società.

Anche ammesso (di fronte a qualche caso non abbiamo difficoltà a farlo) che per qualche situazione il divorzio potrebbe forse costituire dal punto di vista personale una soluzione, va riaffermata la prevalenza dell'interesse generale su quello particolare, perché di fronte all'ipotetica soluzione positiva di un caso si creerebbero le premesse per la fatale creazione di numerose altre situazioni negative sul piano sociale.

Il nostro è un discorso serio e travagliato, che vuol essere concreto, calato nella realtà dalla quale, semmai, trova un riscontro obiettivo alle proprie impostazioni teoriche e di principio; non altrettanto può dirsi dei divorzisti, che impostano il problema su di un piano esclusivamente astratto, senza porre la minima attenzione alle deleterie conseguenze

pratiche che deriverebbero dall'attuazione del « loro » principio (conseguenze che, *a posteriori*, ne riconfermano l'erroneità).

Ecco perché non è ammissibile, come qualche voce sia « laica » che cattolica ha mostrato di ritenere, distinguere, ai fini della sua eventuale « scioglibilità », tra matrimonio civile e matrimonio canonico.

Se il divorzio, rispetto all'indissolubilità, concretizza un maggior male sociale, ciò è indipendente, all'evidenza, dal « tipo » di matrimonio cui si è ricorsi.

Non stupisca che in una proposta mirante a modificare l'ordinamento giuridico della famiglia si sia dedicato tanto spazio preliminare al problema dell'indissolubilità del matrimonio.

Tale premessa, infatti, è essenziale per lo sviluppo delle norme che si propongono all'approvazione della Camera, perché concretizzano, nell'essenza, un certo modo di concepire il « valore della famiglia », che è compito dello Stato tutelare senza con ciò stesso violare alcun principio di libertà.

In sostanza, proprio per la rilevanza sociale del matrimonio e per le conseguenze sociali del divorzio, il matrimonio non è un fatto privato e non può essere lasciato, quanto alla sua durata, alla libera disponibilità e al capriccio dei coniugi.

Quando muore un uomo, scriveva Hemingway (Per chi suona la campana?) non importa sapere « chi » è morto: è morto un pezzetto di umanità. Così quando muore una famiglia muore un « pezzetto » di società, e tutta la società è interessata a che nulla sia posto in essere che possa agevolare o favorire tale morte.

Ogni comportamento socialmente rilevante non può essere rimesso alla libertà dei singoli o ricondotto al principio della libera scelta o della libertà di coscienza. O tale comportamento è socialmente un bene (o un minor male), ed allora l'ordinamento giuridico deve favorirlo (o tollerarlo); oppure tale comportamento costituisce un male sociale, ed allora esso deve essere ostacolato ed impedito.

Non vi è quindi un problema di libertà individuale, ma di interesse sociale e generale che va tutelato.

Dicendo no al divorzio infatti non solo si tutela il bene comune connesso alla prosperità dell'istituto familiare, ma si tutela anche il valore della libertà nel suo significato più essenziale, anche contro le esigenze e le spinte individualistiche (l'individuo sta alla persona umana come la licenza sta alla libertà).

D'altronde, è stato tanto bene osservato dall'onorevole Misasi, la scelta antidivorzistica è scelta di libertà anche perché è scelta a favore della fedeltà. Può forse teorizzarsi la libertà di essere infedeli? Certo ognuno di noi può essere infedele, ma nel momento in cui lo è non esprime certo un atteggiamento che può essere ricondotto al principio-valore di libertà.

E, nella scelta matrimoniale, la fedeltà va intesa soprattutto verso sé stessi, per cui il cercare lo scioglimento del vincolo coniugale costituisce una infedeltà verso sé stessi prima ancora che verso l'altro coniuge.

Matrimonio indissolubile quindi; famiglia intesa come comunità che ha funzioni e finalità che la trascendono per assurgere a valori alla cui solidità e vitalità lo Stato deve finalizzare la sua legislazione e su cui la società deve essere fondata.

La visione del matrimonio non come « fatto privato », ma come un istituto in cui i valori della persona e della comunità si incontrano e si intrecciano in modo incomparabile ed unico; la concezione del matrimonio come istituto che nasce dalla libera scelta di un uomo e di una donna di appartenersi in maniera esclusiva e definitiva e completa per formare una famiglia; la concezione della famiglia come comunità di vita e di amore costituita non dalla somma di individui ma dalla comunione di persone nella quale uomo e donna vicendevolmente si educano e crescono in umanità: tutto ciò implica il diritto-dovere dello Stato di disciplinare l'istituto familiare in « un certo modo », e giustifica l'ampia premessa dedicata, in questa relazione, al momento « filosofico » e sociale. È da questa premessa che trovano giustificazione e fondamento le norme di legge di cui si propone l'approvazione.

#### IL MATRIMONIO.

La presente proposta di legge si struttura in 70 articoli che illustreremo specificamente.

Nell'attuale normativa regolatrice del matrimonio civile non si rinviene una precisa definizione che valga a fissare l'esatta nozione dell'istituto matrimoniale in relazione al suo elemento costitutivo, benché ciò possa essere dedotto senza difficoltà o equivocità di interpretazione dagli accenni contenuti in parecchie norme di legge.

Quando ad esempio gli articoli 107 e 108 del codice civile fissano che soltanto in con-

seguenza della dichiarazione di volontà delle parti espressa nei modi di legge, un uomo e una donna possono divenire marito e moglie, indubbiamente si deve dire che tale norma imperativa ha significato e scopo in quanto il matrimonio si costituisce col consenso, quello stesso incontro di volontà, cioè, che è necessario per costituire un altro contratto di diverso oggetto.

Uguale deduzione deve trarsi dalla requisiti esigenza dell'età e della capacità (stato di non interdizione) del nubente (articoli 84, 85 del codice civile) al fine di esigere che esso possa validamente e volontariamente impegnarsi.

Così stando le cose, non si vede alcun motivo logico che impedisca l'esplicita qualificazione consensuale dell'istituto del matrimonio nel nostro codice, mentre al contrario è opportuno che dell'istituto si abbia una vera e propria « nozione » formulata dalla legge, tanto più che gli elementi per simile precisazione si trovano già sparsi in altre norme relative al matrimonio, e che, se riuniti, agirebbero in modo certamente più incisivo sul cittadino quando si trova a dover prendere coscienza del rapporto che vuole costituire con una persona dell'altro sesso (confrontare articolo 143).

Non ci si può nascondere quanto ciò possa giovare non soltanto per una più facile esegesi giuridica del matrimonio e di tutte le conseguenze che ne derivano, ma persino per una più accessibile cognizione formale del rapporto da parte dei nubenti all'atto della celebrazione, allorché in luogo di quella lettura che oggi essi raccolgono dei doveri e di qualche diritto del matrimonio (articoli 143, 144, 145 del codice civile), ad essi venga data esplicita notizia di quanto la loro manifestazione di volontà viene a costituire.

Ecco dunque che, riunendo i principi giuridici che informano l'attuale normativa, è possibile determinare in un unico testo l'istituto del matrimonio nei suoi termini essenziali.

ART. 78-bis (in abrogazione dell'articolo 143 del codice civile). « Il matrimonio si costituisce con la volontà, legittimamente espressa davanti al competente ufficiale di stato civile, di un uomo e di una donna forniti dei requisiti fissati dalla legge, di prendersi reciprocamente in marito e moglie, assumendo l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza ».

In conseguenza di tale nozione giuridicamente espressa, l'articolo 143 del codice civile viene abrogato.

#### L'ETÀ PER CONTRARRE MATRIMONIO.

Si è diffusa, e con fondamento, una voce di allarme per i matrimoni precoci, che sono in aumento e presentano una più alta percentuale di separazioni personali dei coniugi. È anche vero che sono sensibilmente elevate le statistiche di matrimoni precoci naufragati per i quali si discute davanti al giudice ecclesiastico della validità del consenso, sotto il profilo di un supposto mancato raggiungimento della maturità psichica all'età in cui tale consenso è stato espresso.

Il fenomeno acquista particolare gravità in un momento storico in cui la sensibilità della giurisprudenza (sia ecclesiastica che civile), ravvivata da un generale più profondo senso dei valori della persona umana, tipico frutto positivo della nostra civiltà, attribuisce al consenso matrimoniale un significato che va ben oltre i suoi aspetti formali dichiarativi, pretendendo, per attribuirgli validità, il valore di una partecipazione totale della personalità che non può prescindere dalla consapevolezza precisa e profonda di tutta la ricca tematica dei doveri che lo stato matrimoniale comporta.

È chiaro che, in questo quadro, l'accertamento della completa maturità, che è piena consapevolezza della vita e dei suoi valori, e presuppone l'accettazione delle conseguenze previste e prevedibili di un comportamento, si presenta di primaria importanza.

Il discorso diventa ancor più severo con riferimento al matrimonio dei minorenni. Anzitutto, spesso, i matrimoni di minorenni hanno una motivazione di riparazione ad un fatto fisiologico o addirittura biologico, e sappiamo che valore abbia in tali situazioni il consenso matrimoniale; oltre a ciò non va dimenticato che il limite generale fissato dalla legge per l'esercizio dei diritti civili è di ventun'anni, a fronte del quale il limite di sedici anni per l'uomo e di quattordici per la donna, per il matrimonio, si palesa per i nostri tempi e per le caratteristiche culturali e spirituali della nostra nazione del tutto inadeguato, tenuto conto anche della possibilità di ottenere la dispensa dal consenso di chi esercita la patria potestà.

È incongruo che per l'atto negoziale forse più importante della vita, per i vincoli che ne derivano e per il mutamento di stato, oltre

che per la imponente serie di obblighi che esso comporta, si richieda una età assai minore che per gli altri atti, ivi compresi quelli di minima portata patrimoniale (anzi, vi sono atti giuridici, come votare per il Senato della Repubblica, per i quali non bastano neppure i ventun anni).

Almeno tre sono le ragioni specifiche che consigliano di elevare l'età necessaria per il matrimonio. Anzitutto la fine della famiglia patriarcale porta i nuovi coniugi a una maggiore autonomia di vita nel contesto del tessuto sociale. Un eventuale difetto di maturità veniva invece un tempo corretto dall'inserimento dei coniugi nel quadro di una famiglia più vasta, che suppliva, anche materialmente, ad eventuali carenze.

Le mutue esigenze culturali, poi, dell'attuale vita sociale hanno trascinato con sé positivamente la necessità di una formazione scolare più lunga, qualunque sia il campo operativo verso il quale l'individuo è diretto. Ciò non può non avere le sue influenze nel rapporto fra cessazione della formazione culturale ed inizio dell'attività lavorativa in ordine alle responsabilità che l'individuo si assume con la formazione della famiglia.

Infine, le esigenze culturali dei coniugi, in stretto e proporzionale rapporto con lo sviluppo spirituale della persona umana, del quale ultimo fenomeno il primo costituisce un lievito estremamente positivo, comportano l'avvertita esigenza che la vita matrimoniale venga affrontata con maggior preparazione e soprattutto con maggiore maturità, e che il matrimonio non sia soltanto un passaggio cronologico di fasi di vita, ma anche una maggiore responsabilizzazione dell'individuo.

Ritengono pertanto i proponenti che l'età, quale condizione necessaria per contrarre matrimonio, debba essere portata al minimo di anni venti per l'uomo ed anni diciotto per la donna, con possibilità di dispensa per l'uomo che ha compiuto gli anni diciotto e per la donna che ha compiuto gli anni sedici.

Si propone anzi che la dispensa, da concedersi solo per gravi motivi, possa essere accordata soltanto previa indagine clinica, psicologica e sociologica a cura di specialisti e assunte informazioni ad opera di tecnici del servizio sociale, onde accertare, sia pure con una conclusione non vincolante per l'autorità, che sussistano realmente le condizioni per giustificare la dispensa e che questa comunque non venga richiesta unicamente per motivi estrinseci all'interesse delle persone dei nubendi obiettivamente considerate.

Concludendo questo primo argomento, si propone la seguente riforma del codice civile:

ART. 84. « Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni venti e la donna che non ha compiuto gli anni diciotto. Il tribunale, per gravi motivi, su istanza degli interessati, può accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni diciotto e la donna che ha compiuto gli anni sedici. In ogni caso, deve disporre sulla persona di entrambi i nubendi indagine clinica, medico-legale, e psico-sociale, affidandola ad un collegio di consulenti costituito da specialisti delle rispettive discipline, al fine di accertare, con adeguate informazioni raccolte attraverso tecnici del servizio sociale, la sussistenza delle condizioni che giustificano la dispensa e in ogni caso il fondamento dei motivi addotti.

Il parere collegiale e le informazioni non sono vincolanti per l'autorità procedente.

La illegittimità del provvedimento, anche sotto il profilo del merito, è deducibile avanti il tribunale competente con giudizio ordinario di opposizione da parte delle persone di cui all'articolo 103 del codice civile e del pubblico ministero, entro trenta giorni dall'affissione del provvedimento di dispensa.

L'impugnazione sospende la celebrazione del matrimonio ».

#### ASSENSO PER IL MINORE.

Il rigore illustrato al paragrafo precedente deve ispirare anche l'istituto dell'assenso per il minore, nel preciso senso che si deve accertare che l'eventuale diniego dell'assenso sia ispirato dalla considerazione dell'interesse dei nubendi e non anche invece da motivi estrinseci e non validi, giacché soltanto nel secondo caso trova giustificazione sociale la autorizzazione del Tribunale sostitutiva dell'assenso negato.

Concludendo questo secondo punto, si propone la seguente riforma:

ART. 90, quarto comma del codice civile. « Quando è negato l'assenso, il matrimonio può essere autorizzato per gravi motivi dal Tribunale, osservate le prescrizioni indicate all'articolo 84, secondo, terzo e quarto comma del codice civile » (riformato).



PROMOZIONE CULTURALE  
E ACCERTAMENTI PRELIMINARI.

Uno Stato democratico, che voglia efficacemente preoccuparsi della vita sociale del paese, non ignorando l'importanza basilare del matrimonio, deve saper prevedere e predisporre leggi adeguate, che tutelino la sanità e la consapevolezza del matrimonio, sin dal suo primo sorgere.

Giustamente da parte di psicologi, medici, magistrati, si fa rilevare che il fallimento di molti matrimoni deve addebitarsi, in non pochi casi, alla ignoranza od alla irresponsabilità con cui si procede al matrimonio, ignorando o non tenendo conto di gravi fattori patologici, ereditari e non, che ordinariamente pregiudicano in partenza la serenità e la durata della vita coniugale.

Occorre quindi che ogni individuo desideroso di celebrare le nozze sia messo di fronte alla realtà ed alla responsabilità dello stato di salute suo e dell'altro nubendo, anche per riguardo ai figli che potrebbero nascere dal matrimonio.

Lo Stato può e dovrebbe esigere, nel quadro degli accertamenti di uso, un certificato attestante che ciascuno dei due nubendi abbia provveduto ad un adeguato controllo medico del suo stato di salute fisica e mentale.

Nessuno può e deve potersi rifugiare dietro la scusa che non sapeva di essere malato o non credeva che si trattasse di un fatto grave o che potesse determinare gravi conseguenze, o che ignorava le condizioni dell'altro coniuge.

Per il dovuto rispetto ai diritti dell'uomo, lo Stato deve assumersi l'impegno di predisporre, per mezzo delle amministrazioni provinciali, servizi medici gratuiti per la visita prematrimoniale, riconoscendo il diritto del nubendo di sottoporsi, a sue spese, alla visita prematrimoniale presso istituti o medici privati, di sua fiducia.

L'ufficiale di stato civile deve quindi accertarsi che fra i documenti richiesti dalla legge non manchi il certificato attestante che la visita prematrimoniale ha avuto luogo e che ambedue i nubendi ne sono reciprocamente informati: dopo di che spetta ai singoli esprimere un giudizio di merito sul contenuto del certificato e decidere liberamente.

Risulta, inoltre, antiquato ed incongruente il compito attuale dell'ufficiale di stato civile, ridotto ad una meccanicistica verifica di documenti, proiettando implicitamente sul matrimonio la estimazione di una pratica qualsiasi per ottenere una qualsiasi « licenza ».

Se lo Stato ha e vuole infondere il concetto di una seria importanza sociale del matrimonio, i cui dissesti non possono non ripercuotersi sulla comunità, occorre che il compito dell'ufficiale di stato civile venga ulteriormente valorizzato, perché possa essere in grado di far valutare con maggior senso di responsabilità il matrimonio. Non si dimentichi che può essere l'ultima voce tempestiva responsabile che può giungere ai nubendi.

Nei limiti delle sue umane possibilità, e con la dovuta discrezione, l'ufficiale di stato civile deve accertarsi che i nubendi siano liberi nel loro assenso al matrimonio e ne abbiano una visione sufficientemente consapevole e responsabile. È inammissibile che l'ufficiale di stato civile rimanga indifferente di fronte a patente e grave mancanza di serietà, di buon senso (se non si vuol parlare propriamente di equilibrio psichico e mentale), di assenso privo di spontaneità e di decisione.

Uno Stato veramente moderno deve inoltre preoccuparsi di prevenire la triste piaga della superficialità e dell'ignoranza di molti che contraggono il matrimonio, privi di idee chiare e precise sulla sua importanza, sugli orientamenti ed i mezzi utili ad una sua impostazione armoniosa e durevole, sugli impegni giuridici, etici e sociali che ne derivano.

Dev'essere inoltre doverosa cura dello Stato, ed esempio altamente apprezzabile di consapevolezza, provvedere, sostenendo iniziative private specifiche, sussidi opportuni (come corsi di preparazione al matrimonio, già in atto in molte città d'Italia) perché i giovani liberamente possano usufruire di una basilare ed adeguata informazione integrale dei vari aspetti e problemi del matrimonio, da quelli di natura medica a quelli di ordine giuridico (diritti e doveri dei coniugi) e psicologico e morale.

Si propone pertanto l'introduzione del seguente articolo:

ART. 92-bis. « Lo Stato provvede attraverso appositi istituti a promuovere la cultura medica, giuridica, psicologica ed etica nella gioventù, per una consapevole preparazione al matrimonio.

Per il raggiungimento di tale scopo lo Stato potrà avvalersi di istituzioni private ritenute idonee e con le quali saranno stipulate apposite convenzioni.

In ogni capoluogo di provincia sono istituiti, a cura dell'amministrazione provinciale, servizi medici gratuiti per la visita prematrimoniale; il certificato da essi rilasciato, a seconda che siano o meno state riscontrate ano-

malie psico-fisiche che possono portare gravi conseguenze per l'altro coniuge o per la prole, attesterà solamente se il nubendo è ritenuto idoneo a contrarre matrimonio.

Lo stesso certificato può essere rilasciato, a spese degli interessati, da istituti e medici privati.

L'ufficiale di stato civile deve accertarsi che fra i documenti necessari alla celebrazione del matrimonio — anche in seconde nozze — sia incluso per ciascuno dei nubendi, che dovrà dichiarare di averne preso conoscenza, il certificato di eseguita visita prematrimoniale effettuata entro sei mesi dalla richiesta delle pubblicazioni.

L'ufficiale di stato civile deve, sino al momento della celebrazione del matrimonio, accertare che i nubendi non siano in condizioni mentali o psichiche incompatibili con la consapevolezza, la responsabilità e l'interiore libertà necessari alla celebrazione.

Quando rilevi vizi o anomalie mentali o psichiche sospende la celebrazione e rimette gli atti al medico provinciale per una visita prematrimoniale supplementare ».

#### DIFETTO DI ETÀ.

Il secondo comma dell'articolo 118 del codice civile prevede che il minore non può impugnare il matrimonio per difetto di età allorchando si tratti di donna (moglie) che sia rimasta incinta.

Tale norma, come altre della nostra legislazione, si fonda ad avviso dei proponenti su un'ingiustificata prevalenza data, sul piano dei valori, all'elemento procreazione rispetto all'elemento famiglia.

È meglio un figlio di genitori il cui matrimonio sia successivamente annullato piuttosto dell'esistenza formale di una famiglia nata da un matrimonio invalido e non voluto, che perpetuerebbe nella società la sopravvivenza di un istituto malato.

Per questo si propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 118.

#### INFIRMITÀ DI MENTE.

Ci si chiede fino a che punto il malato di mente e l'anormale del carattere possano dare un valido consenso al matrimonio.

Si tratta di distinguere, intanto, fra malattia e malattia. Si tratta di distinguere, ancora, in ordine alla coscienza dello stato di malattia: coscienza che può ricorrere solo nel coniuge malato, o solo nell'altro, o in entrambi, o in nessuno dei due.

Sarebbe intanto da definire il concetto di malattia mentale e di anomalia del carattere, non tanto in astratto, quanto in relazione alla capacità di esprimere una valida volontà rivolta al matrimonio.

Sembra che una netta discriminazione fra sano e malato, in quel senso, non possa esistere e che anzi nella maggior parte degli uomini ricorra quanto meno una completa e non perfetta maturazione dell'io.

Devesi porre mente non solo ai pazzi, ma anche agli apparentemente normali, che anzi, a volte, hanno livello sociale di prestigio e che ciononostante (o proprio per questo) sono affetti, particolarmente in funzione di decisioni così impegnative ed a contenuto così vasto quale è quello matrimoniale, da gravi nevrosi o da altre tare.

Tutte le volte che la malattia mentale o l'anomalia del carattere (intese in senso lato come malattia o alterazione della personalità) impediscono la manifestazione di una volontà contraria quale sarebbe altrimenti stata, o determinino una volontà matrimoniale che altrimenti non sarebbe esistita, deve concludersi per l'inesistenza di un valido consenso e conseguentemente per l'inesistenza di un valido matrimonio.

Quanto alla conoscenza dello stato di malattia, appare ininfluenza, ai fini della validità del consenso matrimoniale, che il malato sappia o non sappia di essere malato; infatti la malattia resta pur sempre obiettivamente rilevante, indipendentemente dalla conoscenza di essa da parte di chi ne sia affetto, sempre che essa costituisca fatto impeditivo alla formazione di una volontà libera.

Quanto alla conoscenza da parte dell'altro coniuge, sembra che essa importi, quando ricorre l'accettazione da parte di lui e quindi la validità del consenso. Parallelamente alla non conoscenza da parte dell'altro dello stato di malattia del primo sembra importare la non validità del consenso sotto il profilo dell'errore.

La materia è disciplinata attualmente dall'articolo 120 del codice civile, il quale prevede che:

« il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che, quantunque non interdetti, provi di essere stato incapace di intendere o di volere per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

Appare evidente che il legislatore non si è posto il problema della causa che determina un consenso viziato e si è limitato a considerarne la conseguenza (la incapacità di intendere e di volere) « per qualunque causa ».

Tale capacità di intendere e di volere (sempre come effetto di una causa qualsiasi) è stata definita dal legislatore come una « non pienezza delle facoltà mentali ».

Va osservato ancora che la norma:

a) dà facoltà di impugnativa solo ad uno dei due coniugi, il malato;

b) usa del tutto in astratto il concetto di incapacità di intendere e volere, concetto del resto già usato dal legislatore per tutt'altri fini;

c) riferisce la non pienezza delle facoltà mentali al solo momento della celebrazione del matrimonio senza concedere possibilità di indagine sull'andamento della malattia, se non per una informativa generale;

d) limita l'esercizio dell'azione ad un solo mese dopo il recupero della pienezza delle facoltà mentali.

È evidente pertanto che il criterio chiaramente rigoristico seguito dal legislatore (e d'altronde aggravato poi da una giurisprudenza praticamente immobile di fronte all'astratto concetto di incapacità di intendere e di volere) ha per fine la salvaguardia ad ogni costo del matrimonio molto più che non la serena indagine sull'obiettiva esistenza dello stesso, in conseguenza di una valida e libera volontà da valutarsi, almeno embrionalmente, alla stregua del classico concetto di volontà negoziale.

Sembra necessario che si debba tenere nettamente distinto il concetto di capacità di intendere da quello di capacità di volere, tenendo in pari tempo presente che si tratta di concetti relativi e senza un preciso significato se non vengono riferiti soggettivamente ed obiettivamente a fattispecie concrete.

Intendere il contenuto dell'istituto matrimoniale non significa, in altre parole, volerlo, e volerlo non significa intenderlo, e la capacità di intenderlo e di volerlo è diversa da persona a persona, e per la stessa persona da caso a caso.

Precisato così nel matrimonio l'oggetto della capacità o della incapacità d'intendere e della capacità o incapacità di volere, ci si trova al bivio se definire cosa sia il matrimonio o lasciare alla libera interpretazione di volta in volta l'indagine se ciò che il nubente aveva inteso ed aveva voluto concretava elementi essenziali del matrimonio o no.

Se si volesse, vincendo l'inevitabile rittosità, tentare l'approssimazione ad una definizione, si potrebbe dire che il matrimonio è la unione di un uomo e di una donna al fine di costituire mediante la dedizione reciproca ed esclusiva durante tutta la vita, una società intenzionalmente feconda, la famiglia, per il soddisfacimento dei reciproci bisogni spirituali e materiali, per l'allevamento e l'educazione dei figli, per il pieno sviluppo delle singole individualità e per l'attuazione unitaria dei fini comuni nella società circostante.

Si propone pertanto la seguente modifica all'articolo 120 del codice civile:

« Il matrimonio può essere impugnato quando, per alterazione dello stato mentale o del carattere, uno od entrambi i coniugi non siano stati in grado d'intenderne sufficientemente il significato secondo la legge e di volerne gli effetti previsti dalla legge, avutosi riguardo per il giudizio di sufficienza alla loro personalità, alla loro cultura e ad ogni altra circostanza.

Può essere dichiarato altresì nullo quando l'insufficienza di cui al comma precedente ricorra al momento della celebrazione del matrimonio in uno dei nubendi o in entrambi, per una causa qualsiasi, anche transitoria ».

#### VIOLENZA, ERRORE, DOLO.

A) *Violenza.* — Proprio per l'origine consensuale del matrimonio, la volontà delle parti assume rilevanza particolare, essendone l'unico vero fondamento: i contraenti devono quindi essere in condizione di esprimere veramente e liberamente la loro volontà, e il matrimonio in tanto deve costituire un vincolo, in quanto i contraenti veramente vogliono il matrimonio.

Si tratta dunque di non trascurare alcun mezzo perché veramente la volontà della parte contraente raggiunga il suo scopo, e perché d'altro lato il rapporto si costituisca salvaguardato da ogni ipotesi pregiudizievole, le cui conseguenze dannose ricadrebbero non soltanto sulle parti, ma addirittura sulla stessa compagine sociale.

Già ora l'articolo 122 del codice civile impedisce che il consenso matrimoniale estorto con violenza o frutto di errore sostanziale abbia a costituire un rapporto giuridico vincolante: senonché la norma si limita alla previsione di un particolare tipo di violenza, più esteriore che intima, più clamorosamente manifesta che non sottile e penetrante, più di carattere oggettivo che soggettivo (articolo 1435 del codice civile): la violenza cioè che

rende allo stesso modo impugnabile qualsiasi contratto anche se di gran lunga meno rilevante ai fini sociali che non il matrimonio, o addirittura anche del tutto irrilevante a tali fini.

Ma la realtà della libertà conculcata, in materia di matrimonio, insegna ben altro: insegna cioè che per lo più la violenza (*vis compulsiva*) non è quella che proviene da terzi estranei, ma quella che proviene dalle persone che, legate da un rapporto di gerarchia col nubente, di ordine naturale o sociale, pretendono di assoggettare il nubente stesso alla propria decisione forzandolo col timore di quanto di negativo potrà accadergli, rifiutandosi, nei futuri rapporti affettivi o di dipendenza.

Il così detto « timore reverenziale » è escluso come causa di impugnativa dei contratti in genere (articolo 1437 del codice civile), e ciò si comprende pensando che in questa ampia materia, diretta a « regolare rapporti giuridici patrimoniali » (articolo 1321 del codice civile), i gradi gerarchici della famiglia o della società non costituiscono elemento determinante della deliberazione; in campo matrimoniale, invece, la coercizione normalmente nasce e si sviluppa in un ambiente ristretto quale quello della famiglia ed è quindi meno appariscente, ma più incidente sia per le condizioni di soggezione del nubente che per i legami affettivi verso i genitori, onde la possibilità di una tale specifica forma di violenza del superiore è assai più ampia, e all'inverso è assai più limitata la capacità e la possibilità di resistenza dell'inferiore.

Perciò, a salvezza della libertà di determinazione del nubente, sembra assai equo che egli sia tutelato dalla legge anche in simili ipotesi, e questa tutela potrebbe provenire dall'ampliamento dell'attuale normativa dell'articolo 122 del codice civile

Si propone pertanto la seguente modifica dell'articolo 122 del codice civile:

« Il matrimonio può essere annullato quando il consenso di uno o entrambi gli sposi, in relazione all'età, al sesso, alla condizione delle persone, o ad un eventuale rapporto di subordinazione tra il soggetto attivo e quello passivo, sia stato estorto con violenza, o determinato da timore reverenziale di tale gravità da doversi ritenere che concretizzi un vizio di consenso ».

*B) Errore.* — Il diritto civile ha storicamente mutuato dal diritto canonico la struttura ed i concetti fondamentali dell'istituto matrimoniale.

La stessa formula dell'articolo 122 del codice civile oggi vigente dice:

« L'errore sulle qualità dell'altro coniuge non è causa di nullità del matrimonio se non quando si risolve in errore sull'identità della persona ».

Tale formulazione è evidentemente ricavata dal canone 1083 *Codex juris canonici*.

Peraltro riteniamo che una maggiore ampiezza nella disciplina dell'errore invalidante, sempre logicamente riconducibile a vizio del consenso, sia perfettamente compatibile con le esigenze della coscienza sociale e giuridica attuale. Non si può oggi negare rilevanza, sul piano delle nullità matrimoniali, ad errori su circostanze che siano tali da rendere moralmente o materialmente intollerabile la vita coniugale, anche senza che tali errori possano essere ascritti a colpa dell'altro coniuge.

Riteniamo perciò che il legislatore possa elencare casi estremamente gravi di errori su circostanze tali da impedire od ostacolare gravemente l'esercizio stesso dei diritti coniugali. Diciamo elencare, perché crediamo si imponga qui una tassativa indicazione dei casi nei quali l'errore sulle qualità dell'altro coniuge ha effetto invalidante, onde evitare che in sede giurisprudenziale si giunga fatalmente a moltiplicare a dismisura i casi di nullità e ad introdurre una esiziale incertezza sulla stabilità dei matrimoni, e quindi delle famiglie.

Un precedente progetto sul diritto di famiglia (presentato alla Camera il 10 marzo 1967 al n. 3900) prevedeva all'articolo 7 che l'attuale articolo 122 del codice civile venisse così sostituito:

« La violenza è causa di nullità del matrimonio anche se esercitata da un terzo ».

« L'errore è causa di nullità allorché si sia verificato rispetto a condizioni o qualità essenziali dell'altro coniuge ».

« L'azione può essere proposta dal coniuge che ha subito violenza e che è caduto o è stato tratto dolosamente in errore, entro un anno dal momento in cui ha riacquisito la sua libertà o conosciuto l'errore ».

Qualsiasi tipo di errore, anche se causato da terzi, potrebbe, secondo quel progetto, essere invocato ad invalidare le nozze. Il limite delle « condizioni o qualità essenziali » dell'altro coniuge è in realtà tanto elastico, da essere pericoloso per la stabilità delle famiglie. L'interprete, senza confini determinati, si vede delegata la facoltà di annullare il matrimonio, attraverso l'ampiezza di valutazione

circa l'essenzialità dell'errore invocato a sostegno della domanda di nullità.

La grande danneggiata sarebbe la famiglia in Italia. È la stessa logica che troviamo in altra proposta di legge che i medesimi proponenti hanno presentato sullo scioglimento del matrimonio per divorzio, dove le cause di scioglimento sono pure indicate nel modo più generico, con ampio affidamento all'interprete della valutazione dell'intollerabilità della convivenza (articolo 15). Il dissolvimento della famiglia secondo il precedente progetto sulla riforma del diritto familiare trova la sua esplicitazione anche nella norma per cui basterebbe la semplice separazione a far cessare l'obbligo dell'assistenza (articolo 19).

È dunque necessario seguire, nella disciplina dell'errore come causa di nullità matrimoniale, il metodo della tassativa enumerazione delle ipotesi di errore invalidante. In tal modo è eliminata ogni incertezza ed ogni ingiustificata latitudine di interpretazione in materia tanto delicata.

Rimane a dire del termine per l'esercizio dell'azione di nullità in caso di violenza od errore. Il mese draconianamente stabilito dalla norma vigente ha in sostanza il carattere di una *denegatio actionis*, più che di una determinazione di tempo utile alla decisione ed alla compilazione della domanda giudiziale.

Sono una irrisione i trenta giorni per riprendersi dalla tragedia intima che simili casi comportano, per adottare una decisione di tale portata, raccogliere gli elementi di prova della nullità (documenti e testimoni), redigere l'atto introduttivo, notificarlo e presentarlo poi nelle forme di legge all'autorità giudiziaria competente, che non è quella della residenza delle parti, ma invece quella, spesso assai più lontana, del luogo di celebrazione del matrimonio.

Un anno è un termine ragionevole che concilia anche l'interesse dello Stato alla sollecita definizione di situazioni così legate al bene pubblico con le esigenze fondamentali della giustizia.

Pertanto si propone la seguente modifica dell'articolo 122 del codice civile:

« Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è escluso per effetto di errore.

L'errore sulle qualità dell'altro coniuge è causa di nullità del matrimonio soltanto quando esso riguardi:

1) una condanna per un reato non colposo a pena detentiva pari o superiore a dieci anni anche se condonata;

2) una condanna a pena detentiva pari o superiore a due anni per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, oppure a qualunque pena detentiva per delitti concernenti la prostituzione e per reati riguardanti l'uso o lo spaccio di stupefacenti, anche se condonata;

3) una malattia che comporti un grave pericolo per la prole o per l'altro coniuge;

4) una malattia o una anomalia tali da costituire grave ostacolo all'esercizio dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio;

5) l'appartenenza a religione diversa da quella che si riteneva da parte del coniuge caduto in errore;

6) la qualità di ministro di qualsivoglia religione;

7) l'esistenza di un precedente matrimonio anche se non fornito di effetti civili;

8) l'esistenza di prole legittima o naturale riconosciuta o dichiarata ».

*C) Dolo.* — Un argomento a se stante è dato dal dolo.

La legislazione attuale non lo prevede come causa di invalidità del matrimonio, che, come è noto, può essere annullato solo in presenza di violenza o di errore.

Se l'errore è la falsa conoscenza di un atto o di un fatto, il dolo certamente è cosa ben diversa.

L'errore trova il suo principio e il suo fondamento nel suo stesso autore, a motivo della sua ignoranza, ossia della sua falsa rappresentazione della realtà. Il dolo, invece, trova esso pure il suo principio e il suo fondamento nel suo stesso autore, ma costui non si identifica nella parte contraente, bensì nell'altro soggetto del rapporto.

È chiaro, infatti, che altro è il cadere in errore, altro è l'essere indotto in errore: quest'ultima locuzione indica un'azione, e non uno stato; un'azione diretta a provocare un fallo e non uno stato che provoca il fallo.

Onde è che l'istituto del matrimonio deve essere salvaguardato da una simile ipotesi, e non può essere lasciato alla mercé di chi ha scaltrezza per svolgere raggiri idonei a trarre in inganno un soggetto e vincolarlo con un legame che certamente egli non avrebbe assunto se fosse andato esente dal raggirato altrui.

Perciò si ritiene corretto, e conseguente ai principi giuridici che presidiano l'indipendenza della volontà del nubente, così formulare la nuova previsione di legge, salva la

possibilità di una formulazione legislativa più precisa e più concreta:

ART. 122-ter del codice civile. « Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso sia stato provocato con dolo dell'altra parte, su un presupposto di natura grave falsamente annunciato, tale che in mancanza di esso la parte non avrebbe contratto ».

#### SIMULAZIONE.

Una volta che sia stato consacrato il principio che il matrimonio nasce dal consenso delle parti (principio di validità anche storica se si ha presente che la nostra legislazione positiva ha prevalente origine dal codice napoleonico, nel quale l'articolo 146 recitava: « *il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement* ») ne discende la nullità, o meglio la inesistenza, del matrimonio allorché il consenso sia stato del tutto o in parte simulato, come ad esempio avviene per il matrimonio contratto *ioci causa*, o contratto esclusivamente come mezzo per raggiungere scopi totalmente diversi. Esempi recenti e clamorosi sono quelli dei matrimoni simulati da giovani donne straniere con vecchi inabili, esclusivamente al fine di acquistare la cittadinanza locale.

Posto dunque che il matrimonio ha i suoi propri elementi essenziali come definiti nel proposto articolo 78-bis, si trae la conseguenza che la mancanza di tutti o di taluno di questi importi nullità o annullabilità del matrimonio. E ciò poiché la certezza del diritto esige di determinare quale sia la vera volontà del contraente, e pertanto ciò che essa possa porre in atto.

La voluta mancanza di elementi essenziali del negozio ha dunque rilevanza in quanto essa derivi da un positivo rifiuto di questo o di quell'elemento, quando cioè attraverso un rifiuto il contraente, anziché far sorgere il matrimonio, intende porre in essere un contratto matrimoniale fittizio, che in definitiva rimane semplicemente un contratto atipico, illecito e innominato.

È facile riconoscere che questo processo operato dal nubente, altro non è che un processo simulatorio che ingiustamente finora, in ordine al matrimonio, è stato ignorato dalla legge, nonostante fosse conosciuto dalle norme generali regolatrici dell'ampia materia contrattuale, sia sotto il profilo del rifiuto globale del rapporto (articolo 1414 del codice civile), sia sotto il profilo del rifiuto di taluni degli elementi essenziali, quale la mancanza

di causa del contratto (articolo 1325 del codice civile) o l'illiceità della causa stessa (articolo 1343 del codice civile). Occorre quindi, anche in ordine al matrimonio, consacrare il principio che:

ART. 122-quater. « Il matrimonio può essere impugnato quando uno o entrambi i coniugi abbiano simulato il consenso, o quando abbiano positivamente rifiutato di assumere uno o più degli obblighi fissati dall'articolo 78-bis ».

#### MATRIMONIO PUTATIVO.

Matrimonio putativo è, secondo la dottrina tradizionale, « il matrimonio... nullo, quando è stato contratto in buona fede », (così l'attuale articolo 128 del codice civile), da uno o da entrambi i coniugi.

Buona fede può essere definita la personale (ed erronea) convinzione che un dato comportamento od evento abbia nell'ambito dell'ordinamento giuridico gli effetti che ad esso sono connessi dal soggetto che valuta tale comportamento od evento. Principi comunemente accettati in materia sono:

che l'errore insito in tale convinzione può vertere così sul fatto come sul diritto;

che il semplice stato di dubbio è sufficiente ad integrarne gli estremi;

che la buona fede è sufficiente sussista al momento della celebrazione del matrimonio;

che essa si presume fino a prova contraria.

Non si ritiene opportuno inserire tali principi in un nuovo testo legislativo, in quanto ciò sembra superfluo, né riguardo ad essi vi è alcunché che meriti di essere innovato.

Il nuovo articolo 128 si limita a una mera rielaborazione logico-sistematica dei principi esposti negli attuali articolo 128, commi primo e terzo del codice civile, e articolo 129 del codice civile: è sembrato infatti opportuno equiparare in tutto, anche sul piano sistematico, il matrimonio contratto per violenza a quello di buona fede, benché il termine « matrimonio putativo » sia tradizionalmente riservato fino ad ora solo a quest'ultimo.

Del tutto innovatore invece il nuovo articolo 129, che, trattando dei diritti (di ordine patrimoniale) dei coniugi, successivamente alla pronunzia della nullità, rielabora completamente la materia, finora retta dall'articolo 139 ultima parte del codice civile, oltre che dai principi generali in tema di responsabilità da atto illecito.

Invero l'articolo 139 del codice civile vigente, dopo aver sanzionato penalmente il comportamento del coniuge « il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro » (è salva naturalmente la più grave ipotesi di reato di cui all'articolo 558 del codice penale), dispone che l'altro coniuge ha diritto a una « congrua indennità ».

Inoltre, proprio in forza della rilevanza (che si concreta poi nell'essere questi « di mala fede » e l'altro « di buona fede »), è pacifico che il secondo possa chiedere il risarcimento di ogni danno specifico che provi di aver sofferto, e ciò in forza dell'articolo 185 del codice penale.

Nella nuova disciplina (primo comma dell'articolo 129 nuovo), il caso ora prospettato (cui deve evidentemente assimilarsi quello in cui uno solo dei coniugi sia fatto oggetto di violenza, mentre l'altro eserciti tale violenza, oppure, senza esercitarla, ne sia sicuramente consapevole) viene invece disciplinato nel seguente modo: fermo il diritto al risarcimento dei danni il coniuge in buona fede conserva, finché non passi a nuove nozze, i diritti di ordine patrimoniale nascenti dall'articolo 145 del codice civile (nel testo attualmente vigente).

La tutela del coniuge di buona fede verso quello di mala fede è stata dunque notevolmente dilatata rispetto alla legislazione vigente.

Il secondo comma dell'articolo 129, prospettandosi invece il caso in cui entrambi gli pseudo-coniugi siano di buona fede (o entrambi soggetti passivi della violenza, o l'uno soggetto passivo e l'altro inconsapevole) dispone il reciproco diritto agli alimenti per il triennio successivo alla dichiarazione di nullità.

Trattasi dell'applicazione di un evidente principio di equità verso il coniuge che, indipendentemente dalla colpa dell'altro, venga comunque a trovarsi in stato di bisogno a seguito della pronuncia di nullità. Il nostro ordinamento conosce già un istituto, per qualche verso affine, nell'attuale articolo 198 comma terzo del codice civile.

Il nuovo articolo 130, infine, riproduce senza sostanziali modificazioni il testo dell'attuale articolo 128 commi secondo e quarto del codice civile (nonché di quella parte del comma terzo che riguarda i figli), cui si è aggiunto l'esplicito richiamo dell'attuale articolo 155 del codice civile, che concerne i provvedimenti relativi ai figli, da emettersi dal tribunale nel caso di separazione personale dei coniugi.

ART. 128. — Matrimonio putativo. « Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla data della sentenza che pronuncia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza.

Se le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui ».

ART. 129. — Diritti dei coniugi successivi alla pronuncia della nullità. « Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro coniuge i diritti di ordine patrimoniale finché non passi a nuove nozze, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad ambedue i coniugi, essi conservano per un triennio il reciproco diritto agli alimenti ».

ART. 129-bis. — Effetti del matrimonio putativo riguardo ai figli. « In ogni caso di matrimonio putativo, gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se entrambi i genitori sono stati in mala fede, i figli nati o concepiti durante il matrimonio hanno lo stato di figli naturali riconosciuti (nei casi in cui il riconoscimento è consentito). Si applica l'articolo 155 ».

#### PROBLEMI PROCESSUALI GENERALI.

A) Nel titolo VI, sezione VI, del codice civile si riscontrano numerosi termini brevi di decadenza (articoli 117 e seguenti) per far valere le impugnazioni della validità del vincolo. Colpisce in particolare quello dell'articolo 123 del codice civile (abbiamo avuto modo di parlarne in relazione agli articoli 120 e 122 del codice civile).

È di solare evidenza che tre mesi per decidere e tradurre in atto un'azione di nullità è termine del tutto insufficiente. L'esperienza ci fa constatare che simili decisioni comportano sempre un dramma per i coniugi. Gli opposti sentimenti si combattono nell'animo stesso del futuro attore. La ristrettezza del tempo concesso per l'esercizio dell'azione si traduce in morale impossibilità, oppure si traduce in una precipitazione assai pericolosa in un campo in cui dovrebbe lasciarsi pieno luo-

go alla saggezza e quindi alla serenità del decidere.

Un'istanza giudiziale precipitosa di questo tipo rompe fatalmente e senza speranza una convivenza coniugale che avrebbe potuto pacificamente continuare.

Si aggiungono anche considerazioni tecniche sul tempo necessario per la raccolta degli elementi e delle prove e la stesura della domanda di nullità. Ciò costituisce una ulteriore prova d'inadeguatezza del termine.

Tenuto conto dell'interesse pubblico di non lasciare pendenti per molto tempo eventualità di nullità matrimoniali, sembra che un termine congruo possa essere quello di un anno.

B) In tema di impugnazione del vincolo si ritiene di mantenere ferma la non legittimazione del coniuge che ha dato causa volontaria alla nullità quando questa consiste nel difetto di consenso proprio o dell'altro coniuge o di entrambi. E ciò per evitare situazioni fraudolente preordinate, di comune esperienza.

La privatezza delle situazioni personali collegate a matrimoni di contestabile validità non giustifica la legittimazione in generale del pubblico ministero. È però auspicabile il riconoscimento della legittimazione in talune situazioni, fermo restando l'obbligatorietà dell'intervento in ogni caso.

Uno è espressamente già previsto in questo schema di proposta in tema di dispensa per età e dal difetto di assenso. Ma lo stato di ignoranza o di soggezione o di debilità mentale o di carattere o infine di condizioni economiche in cui una persona può trovarsi giustifica che la società predisponga quanto meno i mezzi di iniziativa, salva la convalida della persona interessata.

Può dunque attribuirsi al pubblico ministero la legittimazione in ogni caso, subordinando la persistenza della stessa, come condizione di procedibilità del giudizio, all'assenso reso in giudizio, anche senza costituzione, purché raccolto dal giudice, di almeno uno dei due coniugi che sarebbe legittimato ad impugnare. Coerentemente va attribuito al pubblico ministero il potere-dovere di intervento con tutti i poteri delle parti private, anche in tema d'impugnazione, sempre salvo convalida.

Si propongono pertanto i seguenti articoli:

1) ART. 129-ter. « Tutti i termini di decadenza del titolo VI, sezione VI, del codice civile sono portati ad un anno ».

2) ART. 129-quater. « Non è legittimato ad impugnare la validità del matrimonio il coniuge che abbia dato causa volontaria alla

nullità quando questa consista nel difetto di consenso proprio o dell'altro coniuge o di entrambi.

Oltre ai casi espressamente previsti, è sempre legittimato ad impugnare il pubblico ministero a condizione di procedibilità che uno dei coniugi legittimato ad impugnare esprima il suo assenso, anche se non costituito in giudizio.

In ogni caso il pubblico ministero, intervenendo obbligatoriamente in tutti i giudizi matrimoniali, ha gli stessi poteri delle parti anche in ordine alle impugnazioni, salvo l'assenso di cui sopra ».

D) In considerazione delle obiettive difficoltà di prova in cui molto spesso si trovano le parti e che costituiscono fonti di incresciose situazioni morali, si ritiene di dare vita ad una norma che rappresenti una guida per lo interprete, pur senza costituire una elencazione tassativa né determinare inversione dello onere della prova né infine dare luogo a presunzioni.

Si propone pertanto il seguente articolo:

ART. 129-quinquies. « I casi di nullità di matrimonio di cui agli articoli 119, 120, 122 e 123 del codice civile si provano con l'accertamento delle circostanze tipiche di ciascuna ipotesi, nonché della separazione, della fuga, dell'abbandono, instauratisi subito dopo la celebrazione del matrimonio, nonché con la mancata consumazione protratta per lungo tempo ».

#### DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI.

Il vigente codice civile non consente alla moglie di conservare, accanto al cognome del marito, il proprio cognome, come il costume ha già attuato e come pare sia maggiormente conforme alla dignità della donna e corrispondente a un ordinamento giuridico che intenda porre su di un piano comunitario, e quindi di sostanziale eguaglianza, i rapporti tra i coniugi.

Così come, non al fine di dargli un riconoscimento solo o prevalentemente sul piano dei valori patrimoniali, ma soprattutto su quello dei valori morali, appare doveroso prevedere come essenziale al fine del mantenimento della famiglia anche il lavoro della moglie, sia pure svolto sotto la forma comunemente intesa di lavoro casalingo.

È pertanto va soppresso il vigente articolo 145 del codice civile che pone il rapporto della moglie verso il marito in termini di quasi sudditanza, e va sancito, come obbligo comu-



ne dei coniugi, quello di sostenere col loro lavoro la famiglia (e conseguentemente va soppresso l'inciso relativo al capo della famiglia contenuto nell'articolo 160 del codice civile).

Infine si manifesta assolutamente inaccettabile l'attuale disposto dell'articolo 144 del codice civile che attribuisce al marito una potestà assoluta in relazione alla conduzione della famiglia.

È necessario superare la concezione gerarchica della famiglia, non più rispondente alla mentalità e al livello di sviluppo della nostra società, senza peraltro cadere nella concezione meramente egualitaria propria della teoria contrattualistica e non compatibile con una visione personalistica e comunitaria dell'istituto familiare.

L'eguaglianza va infatti vista nel quadro dell'unità familiare, non per tutelare un equilibrio dei contrasti, ma come conseguenza di una retta concezione della dignità della persona umana di entrambi i coniugi e al fine del conseguimento di un'unità familiare non formale ed esteriore, ma autentica e sostanziale.

A tal fine si ritiene di proporre che rientra nel diritto-dovere comune ad entrambi i coniugi quello di decidere in ordine alla scelta della residenza e all'indirizzo da dare alla famiglia.

Al fine sempre di tutelare l'unità della famiglia, e non di porre una gerarchia tra i coniugi, appare peraltro indispensabile che, in caso di disaccordo, prevalga la volontà di uno dei due: tale volontà, per la nostra società, la nostra psicologia, la nostra cultura e le nostre abitudini, non può essere che quella del marito.

Ciò potrebbe far ritenere che la norma sull'eguaglianza sia privata di ogni contenuto sostanziale, ma tale impressione non corrisponde certo alle intenzioni dei proponenti.

Innanzitutto la previsione legislativa preliminare che attribuisce la responsabilità della conduzione familiare ad entrambi i coniugi ha un valore morale di affermazione di principio cui devesi attribuire una importanza, anche educativa e di orientamento, non secondaria.

Infine perché, col susseguente articolo 145, si prevede la possibilità, da parte della moglie, di ricorrere al tribunale ove ritenga che le decisioni prese dal marito in presenza di disaccordo siano gravemente lesive degli interessi familiari.

Onde evitare peraltro che una volontà estranea s'inserisca autoritariamente nella vita familiare sostituendosi a quella dei coniugi,

il giudice dovrà limitarsi ad adottare decisioni che rientrino nei limiti delle volontà espresse dai coniugi stessi.

Si propongono pertanto i seguenti articoli:

ART. 143. — (Doveri dei coniugi e cognome della moglie). « I coniugi devono provvedere, con il loro lavoro professionale e casalingo e con le loro sostanze, ai bisogni della vita familiare.

La moglie premette al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile ».

ART. 144. — (Indirizzo della vita familiare). « I coniugi stabiliscono di comune accordo, in considerazione delle esigenze di entrambi e di quelle superiori della famiglia, la residenza comune e l'indirizzo unitario della vita familiare ».

ART. 145. — (Intervento del giudice). « In caso di disaccordo sulle decisioni da adottare in ordine alla residenza e all'indirizzo della vita familiare, spetta al marito prendere le decisioni necessarie.

La moglie, ove ritenga che la decisione presa dal marito sia gravemente pregiudizievole per la vita della famiglia, può ricorrere al tribunale suggerendo la soluzione che considera più adeguata.

Il tribunale, sempreché ravvisi la sussistenza del pregiudizio denunziato, considerate tutte le circostanze ed esperito un tentativo di bonario componimento, adotta la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare, nell'ambito delle indicazioni formulate dai coniugi ».

Ovviamente gli attuali articoli 144 e 145 del codice civile sono abrogati, e così pure, perché riportato nella nuova formulazione dell'articolo 143, l'attuale secondo comma dello articolo 149.

Infine l'aver riconosciuto l'eguale responsabilità di entrambi i coniugi in relazione al mantenimento della famiglia comporta la necessaria modifica dell'attuale articolo 146 del codice civile, che presuppone nel solo marito l'obbligo del mantenimento della moglie.

Si propone pertanto questa nuova formulazione dell'articolo 146:

« L'obbligo reciproco di ciascun coniuge di mantenimento ed assistenza è sospeso ove l'altro coniuge si sia allontanato senza giusta causa dalla residenza comune e rifiuti di ritornarvi.

L'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, può ordinare a profitto dell'altro coniuge e della prole il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi ».

#### SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile prevede che l'adulterio del marito (a differenza di quello della moglie) possa costituire causa di separazione solo quando esso concretizzi, per la moglie, gli estremi di ingiuria grave.

Non vi è chi non veda l'inammissibilità, sul piano morale e su quello dell'eguaglianza tra i coniugi e tra i doveri che su entrambi devono gravare, di tale norma che va soppressa.

Vanno invece aggiunte, ad avviso dei proponenti, due ipotesi nuove di separazione coniugale.

La prima si riferisce a tutti quei casi — e la cronaca ce ne fornisce tanti esempi — in cui, indipendentemente da responsabilità morali o giuridiche di uno o di entrambi i coniugi, la convivenza appaia pregiudizievole agli interessi della famiglia o della prole.

Non è il caso di fare casistiche, ed è certo che il magistrato affronterà tali situazioni con particolare sensibilità e responsabilità.

Vi sono situazioni in cui può mancare la volontà di separarsi in uno dei coniugi (e quindi non possa ricorrersi all'istituto della separazione consensuale), e in cui il comportamento di uno o di entrambi i coniugi non concretizza alcuna delle ipotesi previste per chiedere ed ottenere la separazione per colpa (adulterio, volontario abbandono, eccessi, servizi, minacce o ingiurie gravi); ma in cui il *ménage* familiare deve egualmente ritenersi impossibile senza che ne derivi un grave pregiudizio alla vita della famiglia o all'educazione della prole.

In tali ipotesi non pare dubbio ai proponenti che, nell'interesse della stessa famiglia, il tribunale debba pronunciare sentenza di separazione.

Le conseguenze della separazione, mancando lo stato di colpa in entrambi i coniugi, saranno ovviamente quelle di cui al primo comma dell'articolo 156 del codice civile: e, cioè, ciascun coniuge conserverà tutti i diritti connessi al suo stato che non siano incompatibili con lo stato di separazione.

La seconda nuova ipotesi di separazione coniugale che si propone è quella relativa alla mancata esecuzione, da parte del coniuge, dei provvedimenti che, in caso di disaccordo, il

tribunale ha adottato a norma dell'articolo 145 (residenza e indirizzo familiare) e degli articoli, che più avanti si esamineranno, 220 (amministrazione) e 316 (potestà sui figli).

Se si tiene conto che tali provvedimenti sono condizionati tutti dall'esistenza, altrimenti, di un grave pregiudizio per la famiglia, ne risulta evidente la gravità del comportamento di chi si sottrae alla loro esecuzione: gravità tale da far sorgere nell'altro coniuge il diritto a chiedere ed ottenere la separazione per colpa.

Nonostante qualche perplessità in merito, va mantenuto l'istituto della separazione consensuale, ma non appare ammissibile che sia precluso, da parte del tribunale che tale separazione omologa, una delibazione di merito diretta ad accertare la sussistenza di circostanze che obiettivamente giustifichino la separazione.

Non appare in sostanza che il dovere fondamentale della coabitazione e della tutela dell'unità familiare, dovere morale prima che giuridico, e che viene assunto anche nei confronti della prole e della stessa società, possa essere eluso a seguito di un mero accordo tra i coniugi.

A tal fine si propone, come secondo comma dell'articolo 158 del codice civile, il seguente:

« L'omologazione non può essere concessa ove il tribunale non ravvisi sufficienti motivi che, arrecando pregiudizio alla vita familiare, giustifichino la separazione »

Infine tra gli effetti della separazione l'ultimo comma dell'articolo 156 del codice civile prevede la possibilità da parte del tribunale di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito.

Tale ipotesi si riferisce ovviamente al caso di separazione per colpa della moglie.

Ma può verificarsi l'ipotesi inversa, e in cui la moglie ritenga lesivo della sua dignità il continuare ad usare il cognome del marito: quando ciò avvenisse il tribunale dovrebbe esonerarla dall'obbligo di aggiungere, al proprio, il cognome del marito.

In tal senso si propone una modifica della norma citata.

#### REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA.

In atto il regime patrimoniale legale della famiglia è quello della separazione dei beni, che costituisce anche il sistema più largamente applicato.

Al fine di sottolineare il carattere comunitario della vita familiare, e in considerazione

dell'importanza e del riconoscimento del lavoro casalingo contenuti nell'articolo 143 (di nuova formulazione) del codice civile, è sembrato ai proponenti che il regime patrimoniale legale della famiglia debba essere costituito dalla comunione dei beni acquisiti dopo il matrimonio dall'uno o dall'altro coniuge, ad eccezione di quelli derivanti da donazione, da successione, dal reimpiego delle somme ricavate dalla vendita di beni che appartenevano in proprio ad uno solo dei coniugi, o dall'esercizio di un'impresa.

In armonia con la nuova riconosciuta posizione della donna nella famiglia si propone conseguentemente: di affidare al marito, sentita la moglie, l'amministrazione ordinaria dei beni costituenti la comunione, mentre la amministrazione straordinaria spetta ad entrambi i coniugi.

In ogni caso si ritiene che in caso di disaccordo si possa ricorrere al tribunale per le necessarie decisioni nell'interesse della famiglia.

A tal fine viene proposta una serie di disposizioni che affermano tale principio e ne ricavano le dovute conseguenze. Si propone altresì l'abrogazione dell'istituto della dote (articoli dal 182 al 209), perché anacronistico, e, nella misura in cui comporta un accrescimento del patrimonio del marito e un'attenuazione delle responsabilità della moglie verso gli oneri della vita matrimoniale, contrasta con lo spirito e l'impostazione della presente proposta.

Sarebbero poi forse opportuni un approfondimento e una più congrua disciplina dell'istituto del patrimonio familiare. Infine (e se ne tratta qui solo per connessione materiale e non sistematica) si propone la soppressione del divieto di donazione tra coniugi (articolo 781 del codice civile) perché trattasi di norma senza alcun valore sul piano etico e sociale, ed anzi in contrasto con una moderna, sana e comunitaria concezione della famiglia.

#### DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ.

Casi clamorosi di patenti violazioni dei diritti del minore inducono a proporre l'estensione anche al figlio dell'azione di disconoscimento della paternità, oggi spettante, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, al solo padre.

Questo è il motivo per cui viene proposta l'aggiunta dei seguenti due commi:

« La titolarità dell'azione di disconoscimento è estesa, nelle stesse ipotesi in cui è riconosciuta al padre, al figlio maggiorenne.

L'azione può anche essere promossa da un curatore speciale del figlio minore nominato dal pubblico ministero su istanza della madre o di ufficio ».

In effetti non può essere limitata al solo padre un'azione diretta a un accertamento negativo cui è interessato in modo primario il figlio (e l'intera società).

Conseguentemente vanno coordinati con la nuova norma gli articoli 233 e 244 del codice civile; in particolare si propone che i termini per l'esperimento dell'azione da parte del figlio scadano dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età, e da parte del curatore speciale dopo un anno dalla nascita del figlio.

#### LA FILIAZIONE ILLEGITTIMA.

La difesa della famiglia legittima e il disposto del terzo comma dell'articolo 30 della Costituzione non possono consentire il pieno riconoscimento o la legittimazione dei figli adulterini.

Non vi è peraltro chi non veda che la legge deve tutelare anche questi figli che, nonostante il loro stato di figli adulterini, hanno verso i genitori dei diritti non disconoscibili.

I proponenti ritengono che possa raggiungere sufficientemente lo scopo la formulazione del seguente articolo 252-bis:

« Al genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio è consentito di assumere gli obblighi di cui all'articolo 261 del codice civile nei confronti del figlio adulterino purché il coniuge vi acconsenta.

L'assunzione di tali obblighi si determina con apposita dichiarazione resa davanti al giudice tutelare che, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, omologa la dichiarazione in vista dei diritti dei figli.

Il genitore che ha effettuato la predetta dichiarazione omologata acquista, rispetto al figlio, i diritti di cui all'articolo 260 del codice civile ».

Non pare sia da accettarsi l'opinione di coloro che vorrebbero far dipendere la dichiarazione giudiziale del genitore relativa al figlio adulterino dallo stato di separazione coniugale.

Ciò infatti, oltre a restringere eccessivamente la portata pratica della norma e ad incidere unilateralmente il principio della fedeltà, fa assurgere la separazione coniugale da rimedio nei confronti di situazioni limite a rottura definitiva, insanabile, e condizionante del « quasi riconoscimento », e pone in

secondo piano i diritti del figlio, in vista dei quali al genitore naturale si riconoscono e attribuiscono dei poteri.

Sempre a tutela dell'unità della famiglia legittima si è infine ritenuto che, anche in presenza della dichiarazione giudiziale emessa col consenso dell'altro coniuge, occorra un ulteriore consenso espresso di quest'ultimo per poter inserire nella famiglia legittima il figlio adulterino, unitamente a quello dell'altro genitore naturale, se conosciuto e vivente.

#### ALIMENTI AI FIGLI NATURALI.

I proponenti ritengono che il diritto agli alimenti non soddisfi la pienezza dei diritti dei figli, sia pure naturali, che devono estendersi dal mantenimento all'istruzione e alla educazione. E ritengono altresì di estendere la possibilità della relativa azione giudiziaria nei casi in cui vi sia stato possesso di stato di figlio naturale, in cui al tempo del concepimento era nota la relazione sessuale delle persone che si presumono essere genitori, o in cui vi sia stato ratto, violenza carnale o seduzione con promessa di matrimonio.

In tali sensi si propongono innanzitutto l'integrazione dell'articolo 279 del codice civile, tale da assicurare una maggior tutela ai figli non riconoscibili o nei cui confronti non sia consentita l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità; nonché, nello spirito che informa le presenti proposte di modifica, alcune norme più favorevoli ai figli naturali in materia di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (articoli 271 e 272) e di legittimazione dei figli naturali per decreto del Presidente della Repubblica (articolo 284).

#### LA PATRIA POTESTÀ.

L'attuale articolo 316 del codice civile, in armonia con quanto già disposto in relazione alla parità dei diritti-doveri dei coniugi, va modificato con la previsione, in luogo della patria potestà, della potestà dei genitori.

In conformità con quanto già proposto per quanto concerne la residenza, l'indirizzo familiare e l'amministrazione dei beni comuni, si propone che in caso di disaccordo tra i genitori nell'esercizio della patria potestà, e sempreché sia in gioco un grave pregiudizio per l'interesse del figlio, sia possibile il ricorso al tribunale per le decisioni da adottare nell'ambito di quelle suggerite dai genitori.

Nel successivo articolo 319 relativo alla cattiva condotta dei figli minori, infine, in luogo dell'obbligatoria collocazione in un istituto di

correzione pare ai proponenti più utile prevedere una maggior elasticità attribuendo al presidente del tribunale il potere di emettere tutti quei provvedimenti che riterrà opportuni nell'interesse del minore, nell'ambito delle proposte dei genitori.

In conseguenza dell'attribuzione ad entrambi i genitori dell'esercizio della patria potestà vanno modificati gli articoli 320, 323, 324 e 327 del codice civile, ed abrogati gli articoli 317, 331, 338, 339, 340 e 341.

#### NORME SULLE SUCCESSIONI.

Le modifiche proposte trovano poi alcune necessarie conseguenze in materia successoria, più favorevoli al coniuge e ai figli naturali rispetto all'attuale normativa (articoli 467, 469, 576 e 583).

#### NORME TRIBUTARIE.

Con l'articolo 54 della presente proposta si mira a sottolineare il valore etico dell'unità familiare in rapporto alle norme tributarie vigenti in materia di successione: e, a tal fine, si propone la soppressione di ogni imposta per le successioni tra coniugi, tra genitori e figli, e tra figli e genitori.

Tale imposta appare in contrasto con la concezione unitaria e comunitaria della famiglia che sta alla base della presente proposta.

#### NORME PENALI.

##### *Frodi processuali.*

La particolare gravità della materia matrimoniale richiede ad avviso dei proponenti lo inasprimento delle pene per i casi di frode processuale nei giudizi matrimoniali.

A tal fine i proponenti hanno formulato un comma aggiuntivo dell'articolo 374 dello stesso codice.

##### *Matrimonio riparatore.*

L'articolo 544 del codice penale prevede che il successivo matrimonio con la persona offesa estingue i reati di violenza carnale, atti di libidine, ratto e corruzione di minorenni.

Tale disposizione non appare accettabile perché, solo per evitare la pena, il reo può essere indotto a sollecitare un matrimonio non libero (tanto più che la parte lesa potrebbe essere indotta o spinta dall'ambiente ad accettare il matrimonio per un male inteso senso dell'onore).

Senza contare che, in linea di fatto, il reato è stato consumato, e concretizza pur sempre un comportamento socialmente deplorabile che lo Stato non può non punire.

In sostanza il susseguente matrimonio nulla toglie alla gravità e responsabilità del comportamento precedente, e nulla toglie alla necessità che chi delinque sia punito. Per di più, a pena scontata o anche durante la sua espiazione, la parte lesa ed il reo si possono sempre sposare: e in tal caso si avrebbe la certezza di un matrimonio libero e valido.

Si propone pertanto l'abrogazione dell'articolo 544 del codice penale.

#### *Aborto.*

L'articolo 551 del codice penale prevede un'attenuante specifica (diminuzione della pena dalla metà ai due terzi) per tutte le ipotesi del delitto di aborto: aborto di donna consenziente, aborto di donna non consenziente, procurato aborto, istigazione all'aborto, morte o lesioni conseguenti a pratiche abortive, atti abortivi su donna ritenuta incinta.

L'attenuante specifica, come è noto, è prevista quando il fatto sia commesso per salvare l'onore proprio o di un proprio congiunto.

La norma non appare conciliabile con la mutata realtà sociale e si fonda su di una falsa concezione dell'onore.

Non può essere consentito che si impedisca la nascita di una nuova persona umana, incolpevole, e rea solo di costituire di fronte alla società la prova di un comportamento illegittimo: e, se ciò viene fatto, non per questo diminuisce la responsabilità penale, morale e sociale dell'agente.

Per tali motivi si propone la soppressione dell'articolo 551 del codice penale.

#### *Pratiche contro la procreazione.*

Il vigente articolo 553 del codice penale prevede poi e punisce il delitto di incitamento e propaganda in favore di pratiche contro la procreazione.

Sono note le discussioni morali e sociali relative al problema della regolamentazione delle nascite.

Vi è un aspetto squisitamente religioso della questione, ma appare evidente che esso può e deve costituire norma di condotta per coloro che intendono rispettare i dettami della religione che professano e in cui credono: è però di tutta evidenza che la soluzione che i singoli daranno, sotto questo profilo, al problema, attiene alla loro coscienza, e, quindi, alla loro libertà.

Non può in sostanza pretendersi di imporre per legge l'osservanza di un precetto religioso a chi tale religione non professa.

D'altra parte è noto come sia acquisito anche dalla morale cattolica il principio della « procreazione responsabile ». Il problema riguarda i mezzi utilizzabili o gli atti consentiti al fine di attuare responsabilmente tale principio.

Dal punto di vista religioso alcuni mezzi od atti potranno essere ritenuti leciti ed altri no; ma dal punto di vista civile lo Stato, che ha pure interesse al rispetto di tale principio, deve fare la sua scelta su un piano diverso (tenendo anche conto del fatto che l'articolo in esame riguarda non l'uso ma la propaganda degli anticoncezionali): e, cioè, potrà ammettere o meno la propaganda dei mezzi anticoncezionali solo in rapporto alle conseguenze sociali, etiche e sanitarie che potranno derivarne.

Ecco perché i proponenti ritengono che lo articolo 553 del codice penale debba essere formulato in modo diverso: e, cioè, nel senso di punire sia chiunque fa propaganda a favore di pratiche abortive, sia chi pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione, oppure, per scopi prevalentemente commerciali o in modo tale da ledere la morale familiare o il buon costume o la salute, fa propaganda contro di essa.

#### *Frodi matrimoniali.*

Nessuna norma vigente prevede come delittuosa l'ipotesi di chi contragga matrimonio ponendo dolosamente in essere un comportamento tale da rendere tale matrimonio nullo o annullabile.

È di tutta evidenza che chi si comportasse in tal modo, precostituendo magari le cause di nullità, ove il matrimonio venisse poi annullato per tali cause e comunque a seguito del suo comportamento anteriore alla celebrazione del matrimonio, verrebbe ad arrecare un grave pregiudizio alla società prima ancora che all'altro coniuge ed agli eventuali figli.

Al fine di punire tale ipotetico ed inammisibile comportamento i proponenti hanno formulato un apposito articolo del codice penale, sistematicamente inserito dopo il delitto di bigamia (articolo 557-bis).

#### *Adulterio.*

Come già si è avuto occasione di accennare in sede civilistica (separazione per colpa) il nostro legislatore distingue le ipotesi di adulterio a seconda che siano commesse dal ma-

rito o dalla moglie, usando una inammissibile disparità di trattamento in favore del primo.

Volendosi, anche in sede penale, giungere ad una equiparazione tra i coniugi, perché eguali sono i loro doveri, eguali le loro responsabilità ed eguali le conseguenze sociali delle loro infedeltà, le possibili soluzioni sono quattro.

La più semplicistica è quella di sopprimere il reato di adulterio, ma ciò lascerebbe senza tutela il bene giuridico costituito dalla fedeltà dei coniugi, mentre tutta la società è interessata alla tutela dell'integrità della comunità familiare e dell'ordinato e leale svolgimento della sua vita.

Altra possibile soluzione potrebbe essere quella dell'equiparazione « in alto » della posizione dei due coniugi rispetto al reato di adulterio: e, cioè, quella di prevedere come elemento costitutivo del reato solo l'ipotesi del « concubinato » (così è oggi per il marito).

Tale soluzione appare peraltro eccessivamente lata, e consentirebbe una serie di comportamenti adulterini che non sono, per il bene della famiglia e della società, tollerabili.

Una terza soluzione è quella dell'equiparazione dei coniugi « in basso », prevedendo cioè come reato anche l'ipotesi di un singolo atto di adulterio (così è oggi per la moglie).

Tale soluzione appare, sotto il profilo penale, eccessiva, dato che compito della legge penale è quello di punire l'inosservanza del minimo etico necessario per una civile convivenza (pur non escludendosi in via di fatto che anche il singolo atto di adulterio, già previsto come illegittimo dalla legge civile nella presente proposta, possa anche concretizzare gli estremi di una illiceità penale).

I proponenti pertanto, nella nuova formulazione dell'articolo 559 del codice penale (con conseguente abrogazione del successivo articolo 560) hanno ritenuto di rifarsi a una soluzione intermedia, che prende lo spunto dalla vigente disposizione civilistica che prevede l'adulterio del marito come causa di separazione legale.

Tale formulazione, che sotto si riporta, pare corrisponda sia alla necessità di equiparare, in ordine al reato di adulterio, la posizione dei coniugi, sia di garantire l'osservanza di quel minimo etico di cui si è parlato.

« Il coniuge che commetta adulterio, ove il fatto costituisca per le circostanze in cui è commesso un'ingiuria grave per l'altro coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno ».

La relazione adulterina è invece prevista come ipotesi delittuosa punita con una pena più severa.

Infine, sempre a proposito dell'adulterio, va rilevato che l'articolo 561 del codice penale ne esclude la punibilità in favore del coniuge separato senza sua colpa.

A parte il fatto che, indipendentemente dalla sentenza civile di separazione, non sempre è facile allorché si rompe un matrimonio stabilire le colpe dei coniugi, vanno sottolineate, dal punto di vista sociale, le seguenti considerazioni:

1) il fatto che le querele di adulterio tra coniugi separati sono spesso mere armi di ricatto;

2) il fatto che l'obbligo dell'astinenza sessuale in tali ipotesi, se ha un suo valore per i cattolici, ben difficilmente potrebbe essere trasferito, sotto il profilo di un interesse sociale o di un bene sociale da tutelare, in sede penale.

Si propone pertanto, nella sostanza, la soppressione del terzo comma dell'articolo 561 del codice penale, e dell'espressione « per colpa dell'altro coniuge » contenuta nel secondo comma dello stesso articolo.

Infine va soppresso il primo comma dell'articolo 562 del codice penale perché fondato sull'istituto, abrogato, della potestà maritale.

#### *Incesto.*

L'articolo 564 del codice penale punisce lo incesto solo allorché ne derivi pubblico scandalo.

Veramente incomprensibile appare tale restrizione di fronte a un reato tanto grave e che attenta alla famiglia, alla sua unità e moralità, in modo così clamoroso.

Si propone pertanto la soppressione dello inciso « in modo che ne derivi pubblico scandalo ».

#### *Violazione degli obblighi di assistenza familiare.*

Pare ai proponenti, per motivi ovvi, che tra i soggetti passivi del reato debbano essere inclusi anche i figli adottivi e gli affiliati, oltre ai figli legittimi o naturali riconosciuti o dichiarati: e in tal senso si propone una modifica dell'articolo 570 del codice penale.

#### *Sottrazione di minorenni o di incapaci.*

Nel presupposto dell'esistenza dell'istituto della patria potestà gli articoli 573 e 574 del codice penale attribuiscono al solo padre il diritto di querela che, invece, va esteso anche alla madre.

*Infanticidio per causa di onore.*

L'articolo 578 del codice penale prevede come ipotesi delittuosa autonoma l'infanticidio commesso per causa d'onore, e sancisce una pena da tre a dieci anni di reclusione (di fronte al minimo di 21 anni per il delitto di omicidio).

A parte l'assurdo di prevedere come possibile reo di tale orrendo crimine non la sola madre (e subito dopo il parto, in considerazione di un suo particolare stato psichico ed emotivo), ma qualunque congiunto, pare ai proponenti che per le considerazioni già fatte in materia di aborto e per il fatto che la causa di onore può essere dal giudice considerata in sede di applicazione delle attenuanti generiche o eventualmente, dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 1 del codice penale (l'aver agito per motivi di particolare valore morale), l'infanticidio debba essere considerato né più né meno di un omicidio *tout court*.

Per questi motivi si propone l'abrogazione dell'articolo 578 del codice penale.

*Omicidio e lesione personale per causa di onore.*

L'articolo 587 del codice penale, che prevede e punisce l'omicidio e la lesione personale per causa di onore va, per gli stessi motivi, abrogato.

Si tratta di un falso concetto di onore che fa rivivere una forma di giustizia primitiva legata a una concezione arcaica della famiglia e superata della società, e a una concezione della donna considerata come mero strumento nella cui integrità fisica viene riposto tutto lo onore e il decoro della famiglia.

*Sistemazione penale.*

La sistemazione di alcune norme penali appare frutto di una concezione non accettabile di alcuni valori.

Ad esempio i delitti di aborto, di procurata impotenza e di contagio sono compresi tra i delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe: ciò corrisponde alla mentalità imperante in un determinato periodo della storia italiana, in cui il valore « razza » era tenuto in particolare auge.

Pare ai proponenti che tali delitti previsti e puniti dagli articoli da 545 a 550 e 554 del codice penale debbano farsi rientrare tra i reati contro la persona.

Così dicasi per l'articolo 552 del codice penale (procurata impotenza) in quanto prevede un comportamento diretto a fini contrari

al principio della vita, e tale da determinare una mutilazione fisiologica.

L'incitamento a pratiche contro la procreazione, pure previsto ora nei delitti contro la integrità della stirpe (articolo 553) troverebbe invece, ad avviso dei proponenti, una più esatta collocazione tra i delitti contro la moralità familiare, soprattutto stante la nuova formulazione proposta.

Conseguentemente, in sede di coordinamento, occorrerà disporre una diversa e duplice collocazione dell'articolo 555 del codice penale che prevede una aggravante specifica per reati previsti sia dagli articoli 545, 546, 548, 549, 550 e 552, che dall'articolo 553.

## TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA.

Pare ai proponenti che si imponga la necessità di istituire un tribunale speciale con competenza esclusiva per la conoscenza di tutte le controversie sia civili che penali interessanti la famiglia.

La pluralità degli organi giudiziari oggi competenti in materia (tribunale civile, corte di appello, giudice tutelare, tribunale per i minorenni); i conseguenti conflitti di competenza; la mancanza di specializzazione soprattutto sul piano sociologico e psicologico; la necessità di poter garantire interventi tempestivi e, quindi, efficaci; l'opportunità, per la delicatezza della materia, di una procedura più snella e più idonea all'accertamento della verità; l'utilità di servirsi non solo delle normali prove processuali, ma anche dell'ausilio di esperti in servizi ed assistenza sociale: tutto ciò reclama, ad avviso dei proponenti, l'istituzione di un apposito tribunale della famiglia.

In concordanza con quanto autorevolmente espresso da valenti magistrati, i proponenti ritengono che tale tribunale non dovrebbe essere una sezione specializzata del tribunale ordinario, ma un organo giudiziario specializzato, come del resto è attualmente il tribunale per i minorenni (che dovrebbe conseguentemente essere soppresso).

Tra i compiti del tribunale per la famiglia non dovrebbero essere esclusi, oltre ai compiti di natura decisoria, anche quelli di carattere conciliativo, consultivo, di chiarificazione di situazioni familiari.

Sarà necessario un più ampio margine di poteri discrezionali da parte del giudice, e la previsione delle collaborazioni che ad esso possono o devono giungere non solo da parte di appositi ausiliari, ma anche di enti, istituzioni o consultori non statali.

Infine potrebbe prevedersi ogni possibile ed utile allargamento delle sue competenze, come ad esempio la possibilità di intervenire in tutti i casi in cui siano compromesse la salute, la moralità o l'educazione dei minori.

In sostanza si tratta, nell'interesse del bene sociale costituito dall'unità e integrità della famiglia, di creare un giudice che garantisca, per la preparazione specifica, l'esclusività dell'impegno e la tempestività dell'intervento, la piena attuazione delle riforme sostanziali proposte e la tutela di un ordinato sviluppo della comunità familiare in seno alla più ampia comunità civile.

I proponenti si riservano di presentare una apposita proposta di legge al riguardo, ma hanno ritenuto di accennare a tale problema anche in questa sede per la sua connessione a quelli, di cui alla presente proposta, di diritto sostanziale.

\* \* \*

Onorevoli Colleghi! Certo la presente proposta, per la vastità della materia, può essere incompleta (e in ogni caso, in sede di coordinamento, potrà comportare modifiche o spostamenti consequenziali di norme vigenti e non abrogate), ma riteniamo che essa non trascuri nessuno degli aspetti più importanti del diritto familiare bisognevoli di un adatta-

mento alla mutata realtà sociale, ed è stata ispirata dalla volontà di contribuire alla dialettica esistente nel Paese su questo importante problema.

Occorre che la legislazione prenda coscienza di certi valori familiari che la struttura sociologica di altri tempi nascondeva o impediva di svilupparsi e manifestarsi.

Ciò abbiamo creduto di perseguire, cercando di assumere il senso della struttura familiare come struttura di base della vita comunitaria, nella convinzione che la società naturale familiare costituisce il fondamento irrinunciabile della vita sociale, e che essa integra alcuni valori che sono imperituri: tra questi vi sono quelli dell'unità, e dell'indissolubilità che di tale unità esprime la perfezione.

Lo stesso progresso nella parità tra i coniugi è, in questa proposta, visto come un progresso nell'unità.

In sostanza, fermi i valori fondamentali della famiglia, si è cercato di individuare quali modifiche i tempi nuovi esigano non sul piano dell'essenza della famiglia, ma su quello della sua presenza nella società e della sua idoneità a raggiungere sempre meglio i fini che le sono propri.

Confidiamo pertanto nell'accoglimento della presente proposta.



## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

All'articolo 79 del codice civile si premette il seguente:

« ART. 78-bis. — *Costituzione del matrimonio.* — Il matrimonio si costituisce con la volontà, legittimamente espressa davanti al competente ufficiale di stato civile, di un uomo e di una donna, forniti dei requisiti fissati dalla legge, di prendersi reciprocamente in marito e in moglie, assumendo l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza morale e materiale ».

### ART. 2.

È abrogato l'articolo 143 del codice civile.

### ART. 3.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — *Età.* — Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni venti e la donna che non ha compiuto gli anni diciotto.

Il tribunale, per gravi motivi, su istanza degli interessati può accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni diciotto e la donna che ha compiuto gli anni sedici.

In ogni caso deve disporre sulla persona di entrambi i nubendi indagine clinica, medico-legale e psico-sociale, affidandola a un collegio di consulenti costituito da specialisti delle rispettive discipline, al fine di accertare, con adeguate informazioni raccolte attraverso tecnici del servizio sociale, la sussistenza delle condizioni che giustificano la dispensa e in ogni caso il fondamento dei motivi adottati.

Il parere collegiale e le informazioni non sono vincolanti per l'autorità procedente.

L'illegittimità del provvedimento, anche sotto il profilo del merito, è deducibile avanti il tribunale competente con giudizio ordinario di opposizione da parte delle persone di cui all'articolo 103 del codice civile e del pubblico ministero, entro trenta giorni dall'affissione del provvedimento di dispensa.

L'impugnazione sospende la celebrazione del matrimonio ».

ART. 4.

Al primo comma dell'articolo 90 del codice civile le parole « della persona che esercita » sono sostituite dalle parole « delle persone che esercitano ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 90 del codice civile viene inserito il seguente quarto comma: « Ove sussista contrasto tra i genitori esercenti la patria potestà decide il tribunale ».

Il quarto comma dell'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente quinto comma:

« Quando è negato l'assenso, il matrimonio può essere autorizzato per gravi motivi dal tribunale, osservate le prescrizioni indicate ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 84 del codice civile ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 93 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 93-bis. — *Visita prematrimoniale.* — Lo Stato provvede attraverso appositi istituti a promuovere la cultura medica, giuridica e psicologica nella gioventù, per una consapevole preparazione al matrimonio.

Per il raggiungimento di tale scopo lo Stato potrà avvalersi di istituzioni private ritenute idonee e con le quali saranno stipulate apposite convenzioni.

In ogni capoluogo di provincia sono istituiti, a cura dell'amministrazione provinciale, servizi medici gratuiti per la visita prematrimoniale; il certificato da essi rilasciato, a seconda che siano o meno state riscontrate anomalie psico-fisiche che possano portare gravi conseguenze per l'altro coniuge o per la prole, attesterà solamente se il nubendo è ritenuto idoneo a contrarre matrimonio.

Lo stesso certificato può essere rilasciato, a spese degli interessati, da istituti e medici privati.

L'ufficiale di stato civile deve accertarsi che fra i documenti necessari alla celebrazione del matrimonio — anche in seconde nozze — sia incluso per ciascuno dei nubendi, che dovrà dichiarare di averne preso conoscenza, il certificato di eseguita visita prematrimoniale effettuata entro sei mesi dalla richiesta delle pubblicazioni di cui all'articolo 94 del codice civile.

L'ufficiale di stato civile deve, sino al momento della celebrazione del matrimonio, accertare che i nubendi non siano in condizioni mentali o psichiche incompatibili con la con-

sapevolezza, la responsabilità e l'interiore libertà necessari alla celebrazione.

Quando rilevi vizi o anomalie mentali o psichiche sospende la celebrazione e rimette gli atti al medico provinciale per una visita prematrimoniale supplementare ».

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 118 del codice civile è abrogato.

ART. 7.

L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — *Infermità di mente.* — Il matrimonio può essere impugnato quando, per alterazione dello stato mentale o del carattere, uno o entrambi i coniugi non siano stati al momento della celebrazione in grado di intendere sufficientemente il significato secondo la legge e di volerne gli effetti previsti dalla legge, avutosi riguardo, per il giudizio di sufficienza, alla loro personalità, alla loro cultura e ad ogni altra circostanza.

Può essere dichiarato altresì nullo quando l'insufficienza di cui al comma precedente ricorra al momento della celebrazione del matrimonio in uno dei nubendi o in entrambi, per una causa qualsiasi, anche transitoria ».

ART. 8.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — *Violenza, errore e dolo.* — Il matrimonio può essere annullato quando il consenso di uno o entrambi gli sposi, in relazione all'età, al sesso, alla condizione delle persone, o ad un eventuale rapporto di subordinazione tra il soggetto attivo e quello passivo, sia stato estorto con violenza o determinato da timore riverenziale di tale gravità da doversi ritenere che concretizzi un vizio di consenso.

Il matrimonio può essere altresì impugnato da quello degli sposi il cui consenso è escluso per effetto di errore.

L'errore sulle qualità dell'altro coniuge è causa di nullità del matrimonio soltanto quando esso riguardi:

1) una condanna per reato non colposo a pena detentiva pari o superiore a dieci anni, anche se condonata;

2) una condanna a pena detentiva pari o superiore a due anni per delitti contro la

moralità pubblica ed il buon costume, oppure a qualunque pena detentiva per delitti concernenti la prostituzione e per reati riguardanti l'uso o lo spaccio di stupefacenti, anche se condonate;

3) una malattia che comporti un grave pericolo per la prole o per l'altro coniuge;

4) una malattia o una anomalia tali da costituire grave ostacolo all'esercizio dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio;

5) l'appartenenza a religione diversa da quella che si riteneva da parte del coniuge caduto in errore;

6) la qualità di ministro di qualsivoglia religione;

7) l'esistenza di un precedente matrimonio, anche se non fornito di effetti civili;

8) l'esistenza di prole legittima o naturale riconosciuta o dichiarata.

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso sia stato provocato con dolo dell'altra parte su un presupposto di natura grave falsamente denunciato, tale che in mancanza di esso la parte non avrebbe contratto ».

#### ART. 9.

Dopo l'articolo 122 viene inserito il seguente:

« ART. 122-bis. — *Simulazione.* — Il matrimonio può essere impugnato quando uno o entrambi i coniugi abbiano simulato il consenso, o quando abbiano positivamente rifiutato di assumere uno o più degli obblighi fissati dall'articolo 78-bis ».

#### ART. 10.

Gli articoli 128 e 129 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 128. — *Matrimonio putativo.* — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla data della sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza.

Se le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui ».

« ART. 129. — *Diritti dei coniugi successivi alla pronunzia di nullità.* — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro coniuge i diritti

di ordine patrimoniale finché non passi a nuove nozze, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, essi conservano per un triennio il reciproco diritto agli alimenti ».

« ART. 129-bis. — *Effetti del matrimonio putativo riguardo ai figli.* — In ogni caso di matrimonio putativo gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se entrambi i genitori sono stati in mala fede i figli nati o concepiti durante il matrimonio hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, sempreché non si tratti di casi in cui il riconoscimento non sia consentito.

Il tribunale, nell'adottare i provvedimenti riguardo ai figli, applicherà l'articolo 155 del codice civile ».

#### ART. 11.

Dopo l'articolo 129-bis sono inseriti i seguenti:

« ART. 129-ter. — Tutti i termini di decadenza previsti nella presente sezione VI del codice civile sono portati a un anno ».

« ART. 129-quater. — Non è legittimato ad impugnare la validità del matrimonio il coniuge che abbia dato causa volontaria alla nullità quando questa consista nel difetto di consenso proprio, o dell'altro coniuge, o di entrambi.

Oltre ai casi espressamente previsti, è sempre legittimato ad impugnare il matrimonio il pubblico ministero, a condizione di procedibilità che uno dei coniugi legittimato alla impugnazione esprima il suo assenso, anche se non costituito in giudizio.

In ogni caso il pubblico ministero intervenendo obbligatoriamente in tutti i giudizi matrimoniali ha gli stessi poteri delle parti anche in ordine alle impugnazioni, salvo l'assenso di cui sopra ».

« ART. 129-quinquies. — I casi di nullità di matrimonio di cui agli articoli 119, 120, 122 e 123 del codice civile si provano con l'accertamento delle circostanze tipiche di ciascuna ipotesi, nonché della separazione, della fuga, dell'abbandono, instauratisi subito dopo la celebrazione del matrimonio, e con la mancata consumazione protratta per lungo tempo ».

ART. 12.

Gli articoli 143 e 145 del codice civile sono sostituiti dal seguente:

« ART. 143. — *Doveri dei coniugi e cognome della moglie.* — I coniugi devono provvedere, con il loro lavoro professionale o casalingo e con le loro sostanze, ai bisogni della vita familiare.

La moglie premette al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile ».

ART. 13.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 149 del codice civile.

ART. 14.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 144. — *Residenza della famiglia e indirizzo della vita familiare.* — I coniugi stabiliscono di comune accordo, in considerazione delle esigenze di entrambi e di quelle superiori della famiglia, la residenza comune e l'indirizzo unitario della vita familiare ».

ART. 15.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. — *Intervento del giudice.* — In caso di disaccordo sulle decisioni da adottare in ordine alla residenza e all'indirizzo della vita familiare spetta al marito prendere le decisioni necessarie.

La moglie, ove ritenga che la decisione presa dal marito sia gravemente pregiudizievole per la vita della famiglia, può ricorrere al tribunale suggerendo la soluzione che considera più adeguata.

Il tribunale, sempreché ravvisi la sussistenza del grave pregiudizio denunziato, considerate tutte le circostanze ed esperito un tentativo di bonario componimento, adotta la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare, nell'ambito delle indicazioni formulate dai coniugi ».

ART. 16.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 146. — L'obbligo reciproco di ciascun coniuge di mantenimento e assistenza è sospeso ove l'altro coniuge si sia allonta-

nato senza giusta causa dalla residenza comune e rifiuti di ritornarvi.

L'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, può ordinare a profitto dell'altro coniuge e della prole il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi ».

ART. 17.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.

Può altresì essere chiesta quando l'altro coniuge si sia rifiutato di ottemperare od abbia impedito l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice ai sensi degli articoli 145, 220 e 316 del codice civile.

La separazione può essere chiesta anche quando si verificano circostanze che, indipendentemente da colpa di uno o di entrambi i coniugi, siano ritenute tali da far considerare gravemente pregiudizievole per la famiglia o per l'educazione della prole la convivenza ».

ART. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale, secondo le circostanze, può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito o consentirle il non uso ».

ART. 19.

All'articolo 158 è aggiunto il seguente comma:

« L'omologazione non può essere concessa ove il tribunale non ravvisi sufficienti motivi che, arrecando pregiudizio alla vita familiare, giustificano la separazione ».

ART. 20.

All'articolo 160 del codice civile sono soppresse le parole « al capo della famiglia, né a quelli che la legge attribuisce ».

ART. 21.

Sono abrogati gli articoli da 182 a 209 del codice civile.

L'articolo 211 del codice civile è abrogato.

È abrogato l'articolo 781 del codice civile.

**ART. 22.**

L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 215. — Gli acquisti fatti, dopo il matrimonio, dall'uno e dall'altro coniuge, ad eccezione di quelli derivanti da donazione, successione, o da reimpiego di somme ricavate dalla vendita di beni appartenenti in proprio ad uno dei coniugi, appartengono indivisamente ai coniugi.

Sono parimenti esclusi dalla comunione i beni di ciascun coniuge destinati all'esercizio di un'impresa, anche se questa è costituita dopo il matrimonio ».

**ART. 23.**

Sono soppressi gli articoli 216 e 217 del codice civile.

**ART. 24.**

L'articolo 220 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 220. — Al marito spetta, sentita la moglie, l'amministrazione ordinaria dei beni della comunione.

Gli atti di straordinaria amministrazione spettano ai coniugi congiuntamente.

In caso di disaccordo decide il tribunale su ricorso di uno o di entrambi i coniugi, con provvedimento da emanarsi, sentiti i coniugi, in camera di consiglio.

Spetta al marito la rappresentanza in giudizio ».

**ART. 25.**

All'articolo 223 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Tali beni non rispondono peraltro delle obbligazioni contratte prima del matrimonio ».

**ART. 26.**

L'articolo 226 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 226. — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata nel caso di inabilitazione di uno dei coniugi, ovvero per cattiva amministrazione ».

**ART. 27.**

Il secondo comma dell'articolo 227 è soppresso.



ART. 28.

Il secondo comma dell'articolo 228 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili esistenti al momento del matrimonio, ed eguale descrizione debbono fare di quei beni mobili che venissero a loro durante la comunione per successione o donazione ».

ART. 29.

L'articolo 229 del codice civile è all'inizio così modificato: « se non si trovano i beni mobili che il coniuge superstite e i suoi eredi ».

Le parole finali « al marito » contenute nell'articolo 229 del codice civile sono sostituite dalle seguenti: « all'altro coniuge ».

ART. 30.

Nell'articolo 230 del codice civile le parole « alla moglie » e, successivamente « al marito » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « al coniuge » e « all'altro coniuge ».

ART. 31.

Le parole terminali del primo comma dell'articolo 233 del codice civile « se il marito non ne disconosce la paternità » sono sostituite dalle seguenti: « se la paternità non viene disconosciuta ».

ART. 32.

All'articolo 235 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

« La titolarità dell'azione di disconoscimento è estesa, nelle stesse ipotesi in cui è riconosciuta al padre, al figlio maggiorenne.

L'azione può anche essere promossa da un curatore speciale del figlio minorenni nominato dal pubblico ministero su istanza della madre o d'ufficio ».

ART. 33.

All'articolo 244 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

« L'azione di disconoscimento da parte del figlio deve essere proposta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

L'azione di disconoscimento da parte del curatore speciale, tanto nel caso dell'articolo

233 che in quello dell'articolo 235, deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio ».

ART. 34.

Al secondo comma dell'articolo 252 del codice civile sono aggiunte le seguenti parole: « oppure qualora il matrimonio sia stato dichiarato nullo ».

ART. 35.

Dopo l'articolo 252 del codice civile viene introdotto il seguente articolo 252-*bis*:

« ART. 252-*bis*. — *Rapporti nascenti da dichiarazione del genitore nei confronti del figlio adulterino.* — Al genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio è consentito di assumere gli obblighi di cui all'articolo 261 del codice civile nei confronti del figlio adulterino purché il coniuge vi acconsenta.

↳ L'assunzione di tali obblighi si determina con apposita dichiarazione resa davanti al giudice tutelare che, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, omologa la dichiarazione in vista degli interessi del figlio.

Il genitore che ha effettuato la predetta dichiarazione omologata acquista, rispetto al figlio, i diritti di cui all'articolo 260 del codice civile.

Tale dichiarazione non è ammessa nei confronti di chi abbia già lo stato di figlio legittimo ».

ART. 36.

Dopo l'articolo 252-*bis* viene inserito il seguente articolo 252-*ter*:

« ART. 252-*ter*. — *Affidamento del figlio adulterino.* — Nel decreto con cui viene omologata la dichiarazione di cui al precedente articolo il giudice tutelare darà le disposizioni concernenti l'affidamento del figlio.

Il figlio adulterino non potrà comunque essere inserito nella famiglia legittima di uno dei genitori senza il consenso dell'altro coniuge, e sentiti i figli che abbiano compiuto i quattordici anni ». E inoltre necessario il consenso dell'altro genitore naturale, se conosciuto e vivente ».

ART. 37.

Dopo l'articolo 252-*ter* è inserito il seguente articolo 252-*quater*:

« ART. 252-*quater*. — *Impugnazione della dichiarazione.* — La dichiarazione di cui al-

l'articolo 252-*bis* può essere impugnata dallo autore e dal figlio.

Si applicano le norme di cui agli articoli 265, 266, 267 e 268 del codice civile ».

ART. 38.

Alla fine del primo comma dell'articolo 271 del codice civile vanno aggiunte le seguenti parole: « o dai figli naturali di lui ».

Alla fine del terzo comma dell'articolo 271 del codice civile vanno aggiunte le seguenti parole: « o dai figli naturali riconosciuti ».

ART. 39.

Il terzo comma dell'articolo 272 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione può essere proposta dal figlio, e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti, se egli è morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età ».

ART. 40.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 279. — *Diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione.* — Nei casi previsti dall'articolo precedente e in ogni altro caso in cui non possa proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione:

1) se la paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale;

2) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;

3) se la paternità o la maternità risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori;

4) se al tempo del concepimento era notoria la relazione sessuale delle persone che si presumono essere genitori;

5) se al tempo del concepimento vi sia stato ratto, o violenza carnale o seduzione con promessa di matrimonio;

6) se vi sia possesso di stato di figlio naturale ».

ART. 41.

Il paragrafo 2 dell'articolo 284 del codice civile è abrogato.

ART. 42.

Il titolo IX del libro I del codice civile si intitola, in luogo di « della patria potestà », nel modo seguente: « della potestà dei genitori ».

ART. 43.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *Esercizio della potestà dei genitori.* — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. Questa potestà è esercitata da entrambi i genitori.

In caso di disaccordo tra i genitori prevale la volontà del padre.

Qualora la madre ritenga che le decisioni adottate dal padre in caso di disaccordo siano gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio può ricorrere al tribunale precisando i provvedimenti da lei ritenuti più idonei.

Il tribunale, qualora ravvisi il pregiudizio denunciato, e sentito il figlio se maggiore degli anni quattordici, nell'ambito delle indicazioni prospettate dai genitori adotta le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare ».

ART. 44.

Il primo comma dell'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I genitori che non riescono a frenare la cattiva condotta del figlio possono, salva la applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, richiedere al presidente del tribunale per i minorenni l'adozione dei provvedimenti ritenuti adeguati nell'interesse del figlio ».

ART. 45.

Alla fine del primo comma dell'articolo 320 del codice civile sono aggiunte le seguenti parole: « ma, prima di provvedere, dovrà in ogni caso sentire la madre ».

ART. 46.

Il titolo dell'articolo 323 del codice civile è così modificato: « atti vietati ai genitori ».

Al primo e al terzo comma dell'articolo 323 del codice civile le parole: « il genitore esercente la patria potestà non può » sono sostituite dalle seguenti: « i genitori esercenti la patria potestà non possono ».

ART. 47.

Il primo comma dell'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I genitori titolari della patria potestà hanno l'usufrutto legale dei beni del figlio ».

ART. 48.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 327. — *Usufrutto legale di un solo genitore.* — L'usufrutto legale è attribuito a un solo genitore quando l'altro sia stato dichiarato decaduto dalla patria potestà ».

ART. 49.

Sono abrogati gli articoli 317, 331, 338, 339, 340 e 341 del codice civile.

ART. 50.

All'articolo 435 del codice civile sono soppresse, nell'ultimo comma, le parole: « strettamente necessari ».

ART. 51.

Al primo comma dell'articolo 467 del codice civile dopo le parole: « discendenti legittimi » sono aggiunte le parole « o naturali ».

ART. 52.

All'ultimo comma dell'articolo 469 del codice civile è aggiunto il seguente periodo: « Peraltro i figli naturali che subentrano per ramo conseguono metà di quanto conseguono i figli legittimi ».

ART. 53.

L'articolo 576 del codice civile è sostituito dal seguente:

« In mancanza di discendenti legittimi e di ascendenti i figli naturali succedono in tutta l'eredità ».

ART. 54.

Al primo e al secondo comma dell'articolo 583 del codice civile le parole « quarto grado » sono sostituite dalle parole « terzo grado ».

ART. 55.

Le trasmissioni delle proprietà, dell'usufrutto e dell'uso o godimento di beni o di altro diritto, che si verificano a causa di morte, non sono soggette alla tassa di successione quando il beneficiario siano il coniuge o i figli o i genitori del dante causa.

Sono soppresse tutte le disposizioni di legge in contrasto.

ART. 56.

All'articolo 374 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Per tutti i giudizi matrimoniali le pene sono raddoppiate ».

ART. 57.

L'articolo 544 del codice penale è abrogato.

ART. 58.

L'articolo 551 del codice penale è abrogato.

ART. 59.

L'articolo 553 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque fa propaganda a favore di pratiche abortive è punito con la reclusione fino a un anno.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione, oppure, per scopi prevalentemente commerciali, o in modo tale da ledere la morale familiare, o il buon costume, o la salute, fa propaganda contro di essa ».

ART. 60.

Dopo l'articolo 557 del codice penale è inserito il seguente articolo 557-bis:

« ART. 557-bis. — *Frodi matrimoniali.* — Chiunque contrae matrimonio ponendo dolosamente in essere atti tali da renderlo nullo o annullabile, qualora il matrimonio sia conseguentemente annullato è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

ART. 61.

Gli articoli 559 e 560 del codice penale sono sostituiti dal seguente:

« Il coniuge che commetta adulterio, ove il fatto costituisca per le circostanze in cui è commesso un'ingiuria grave per l'altro coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo del coniuge adultero.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del coniuge offeso ».

ART. 62.

L'articolo 561 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 561. — *Casi di non punibilità.* — Non è punibile la moglie che commetta adulterio quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Non è altresì punibile per il reato di adulterio il coniuge che sia stato ingiustamente abbandonato.

Non può proporre querela per adulterio il coniuge legalmente separato ».

ART. 63.

Il primo comma dell'articolo 562 del codice penale è abrogato.

ART. 64.

All'articolo 564 del codice penale, primo comma, sono soppresse le parole: « in modo che ne derivi pubblico scandalo ».

ART. 65.

Alla fine del paragrafo 2 del secondo comma dell'articolo 570 del codice penale sono aggiunte le parole: « ovvero ai figli adottati e agli affiliati ».

ART. 66.

Al primo comma dell'articolo 573 del codice penale alle parole: « al genitore esercente la patria potestà » e « a querela di questi » sono sostituite le seguenti: « ai genitori » e « a querela di uno dei genitori ».

ART. 67.

Al primo comma dell'articolo 574 del codice penale alle parole: « al genitore esercente la patria potestà » e « a querela del genitore esercente la patria potestà » sono sostituite le seguenti: « ai genitori » e « a querela di uno dei genitori ».

ART. 68.

Sono abrogati gli articoli 578 e 587 del codice penale.

ART. 69.

I delitti di cui agli articoli 545, 546, 547, 548, 549, 550, 552 e 554 del codice penale sono inseriti nel titolo XII Capo I dello stesso codice (Delitti contro la persona — Delitti contro la vita e l'incolumità individuale).

L'articolo 553 del codice penale viene inserito tra i delitti contro la moralità familiare.

ART. 70.

*Delega al Governo.*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie norme complementari di coordinamento, di attuazione e transitorie.